

Rivista N°: 3/2018  
DATA PUBBLICAZIONE: 30/07/2018

AUTORE: Laura Buffoni\*

## VICO TRA *JURIS-DITIO* E *JURIS-DICTIO* (TRA LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE)\*\*

*Sommario:* 1. Vico, l'ermeneutico; 2. L'altro Vico. Il metodo; 3. La *Juris-ditio*; 4. La *Juris-dictio*; 4.1 I giudizi; 5. La lettera e lo spirito della legge; 5.1 La scrittura, le parole e le cose; 6. La topica e la critica; 7. La storia; 8. Il rovesciamento.

### 1. Vico, l'ermeneutico

Nella letteratura giuridica del Novecento e contemporanea Vico è stato diffusamente rappresentato come un ermeneutico e continentale *ante litteram*, come la Nottola di Minerva del pensiero ermeneutico, tanto che Emilio Betti ha definito la *Scienza nuova* «ermeneutica *historiae*»<sup>1</sup>.

Sebbene sia controverso il rapporto tra la peculiare interpretazione ermeneutica bettiana di Vico e la lettura idealistica crociana di «filosofia dello spirito»<sup>2</sup>, svalutatrice quest'ultima del tipico, dell'*oggetto*, delle 'forme rappresentative', al fondo della pur variegata comunità ermeneutica sta il legame tra diritto e morale, tra foro esterno e foro interiore, che Croce ha letto nel Vico del *Diritto universale*<sup>3</sup> e il concatenamento ideale Vico-Kant-Hegel, che Giovanni Gentile ha tratteggiato<sup>4</sup>.

La lettura ermeneutica, a tratti romantica, di Vico può essere così condensata.

---

\* Associato di Diritto costituzionale nell'Università di Sassari.

\*\* Relazione presentata al IV Seminario dell'Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo su "Le radici del costituzionalismo" dedicato a "Il pensiero e l'opera di Giambattista Vico", Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, 25 maggio 2018.

<sup>1</sup> È la nota teoria dell'interpretazione di E. BETTI, *I principi di scienza nuova di G. B. Vico e la teoria della interpretazione storica*, in *Nuova riv. dir. commerc.*, 1957, 52-8.

<sup>2</sup> B. CROCE, *La filosofia di G.B. Vico*, Roma-Bari, Laterza, 1965, 211.

<sup>3</sup> *Ivi*, 93.

<sup>4</sup> G. GENTILE, *Studi vichiani*, Firenze, Le Monnier, 1927, 115 ss.

L'epistemologia genetica, la filosofia intuitiva del linguaggio, la topica e il metodo storicistico vichiani sono elementi costitutivi, in funzione anticartesiana, di una interpretazione discorsiva del diritto, fondata sull'autonomia e alterità delle scienze umane (scienze dello *spirito*) e sulla critica alla logica sillogistica, dominata dalla rivalutazione della razionalità pratica e dalla logica argomentativa, probabile e controversiale e protesa ad una lettura morale del diritto che è 'stato di qualità'.

La dottrina vichiana dell'equità, della benignità, della prudenza, giustifica la superiorità del diritto giudiziale, del diritto/giustizia *del caso*, ragione dialettica, esperienza sensibile e storia contro l'eteronomia della legge, dura volontà, astrazione generalizzante e puro futuro. A catena, la superiorità del diritto di produzione *giuris-prudenziale* si traduce nella limitazione del diritto legislativo, di cui si prescrive la giurisdizionalizzazione, ovvero la 'ragionevolezza'. Alla unitotalità del secondo si oppone la pluralità del primo.

La distinzione vichiana tra lettera e spirito della legge significa appello allo spirito contro la lettera e, più a fondo, è segno della preminenza del soggetto storico interpretante sull'oggetto. Unita alla critica vichiana del sillogismo deduttivo, è tutt'uno con una dottrina dell'interpretazione come *nomopoiesi*: la dottrina cognitiva resiste solo se resiste la logica deduttiva

La sua dottrina della retorica giudiziaria, di stampo aristotelico, con la distinzione tra *inventio*, *dispositio* e *elocutio*, legittima quel *dire* diritto come *inventio*, come reperimento della verità di ciò che esiste già, come atto di ragione e non di volontà.

Quella epistemologia e queste dottrine fondano, infine, teoricamente, il 'vichismo' processuale, ovvero la dottrina isonomica e paritaria del processo a tutela degli *iura* contro l'ordine moderno, statuale e asimmetrico, del processo<sup>5</sup>: è implicata la dottrina vichiana del *veriloquium* e dell'equità (naturale).

Il senso di questa operazione sui testi di Vico è *conservativo*: nel senso che il diritto è (deve essere) svolgimento naturale, evolutivo, concreto di ciò che è *dato* e non *posto*, che aspetta solo di essere trovato dalla ragione, di divenire hegelianamente cosciente nella storia, e l'unico diritto che ha quella possibilità è il diritto giurisprudenziale, la cui legittimazione è tutt'uno con la sua natura misoneistica ed esperenziale.

Non si intende qui misurare la sostenibilità teorica di questa dottrina dell'interpretazione giuridica e della giurisdizione e la sua compatibilità con il diritto costituzionale vigente, ma indagare nei *testi* di Vico la fondatezza o, almeno, la coerenza della rappresentazione.

Il che non significa negare che per l'ermeneutica – e, comunque, per le teorie contemporanee dell'interpretazione (giuridica e non) di un testo – Vico sia una miniera cui attingere<sup>6</sup> o cercare, abusando della categoria del precorrimiento<sup>7</sup>, un Vico univocamente illuminista, legolatrato, positivista o neo-positivista, analitico<sup>8</sup> o ontologico materialista<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Anche chi scrive in *Pluralismo e processo nell'ordinamento costituzionale italiano. Apologia e limiti dell'universalismo procedurale*, Napoli, Jovene, 2012, ha acceduto a questa dottrina.

<sup>6</sup> Ha, invece, ritenuto inesistente l'influenza di Vico sulla cultura giuridica G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, 372.

Probabilmente vi sono tanti Vico quanti sono stati i suoi interpreti. Non esistono interpretazioni 'oggettive' del pensiero: esistono interpretazioni storiche, critiche, compenstrate e contaminate dal nuovo pensiero in dialogo con l'antico. I testi parlano solo se interrogati e l'interrogazione presuppone sempre una direzione data, uno schema di ricerca, una pre-comprensione, forse finanche un pre-giudizio: senza una ipotesi si procede a caso. L'interpretazione di un testo è, in fondo, sempre una traduzione, una ri-scrittura.

Né può ingenuamente disconoscersi, in nome di una concezione passatista o, con Vico, 'erudita' e 'filologica' della storia, che «il passato è sempre il passato del presente, di un presente» e che «oggetto della storia non è il passato com'era in sé (non lo si è mai posseduto) ma è la presente visione del passato». È giocoforza studiare Vico *à rebours*: lo capiamo guardandolo dal presente, secondo la logica derridiana del futuro anteriore.

Ma non si può studiare Vico contro Vico: e, quindi, non può ricostruirsi, «proiettare dietro di sé l'immagine di un passato che è solo l'ombra del presente, una sua immagine depotenziata. L'intende che non immagina – che non sa, non può immaginare –, perché la 'mente pura', la ragione epistemica non è in grado di 'immaginare', «è un intendere infedele»<sup>10</sup>. Ammantare opinioni del presente con l'antichità di una 'sapienza riposta', incomparabile con il contemporaneo, è atteggiamento mentale borioso, della boria dei dotti e delle nazioni, che non fu scoperta di Vico, ma luogo comune nella cultura reazionaria del Settecento.

Significa esperire un tentativo di lettura giuridica di Vico provando ad arginare il peso delle sovrastrutture e incrostazioni ideologiche, non dimenticando le generazioni che ci separano dall'Autore e cercando di *intendere e immaginare* o, per lo meno, comprendere *diversamente*. «La 'verità' della 'storia' è in questo [...] *diversamente*, e cioè: nel riconoscimento dell'alterità non del *verum*, ma dei *vera* rispetto al *factum*. Al *factum* esperito o esperibile solo nei [...] molteplici *vera* del presente»<sup>11</sup>.

Proveremo a cercare riparo nei testi di Vico<sup>12</sup>, nei *documenti*, nelle loro pieghe, nelle loro aperture, nei loro 'margini', con la consapevolezza che gli uomini, con grande disperazione dello storico, «non hanno l'abitudine di cambiare, ogni volta che mutano abitudini, il

---

<sup>7</sup> Per una critica delle ipotesi, antistoriche, dei precorriti in Vico F. TESSITORE, *Di Vico e di altri storici 'precursori' dell'anti-illuminismo «franco-kantiano»*, in *Id.*, *Un impegno vichiano*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017, 291 ss.

<sup>8</sup> J. NAGY, *La filosofia del linguaggio di Vico: interpretazioni analitiche ed ermeneutiche*, in *Ambra*, 2005/6, 182 ss.

<sup>9</sup> M. FERRARIS, *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Roma-Bari, Laterza, 2010, 141.

<sup>10</sup> V. VITIELLO, *Saggio introduttivo. Vico nel suo tempo*, in M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), *La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, Milano, Bompiani, 2013, CLXI.

<sup>11</sup> *Ivi*, CLXV.

<sup>12</sup> Le opere di Vico più diffusamente citate nel testo sono: *De nostri temporis studiorum ratione*, in A. BATTISTINI (a cura di), *Giambattista Vico. Opere*, Milano, Mondadori, 2007, 88 ss.; *De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda* e *Risposte (Prima e Seconda)*, Pomigliano d'Arco, Diogene ed., 2013; *Diritto universale (Sinopsi del diritto universale, De universi iuris principio et fine uno, De constantia iurisprudentis e le Notae)*, in P. CRISTOFOLINI (a cura di), *Opere giuridiche. Il diritto universale*, Firenze, Sansoni, 1974; *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo*, in A. BATTISTINI (a cura di), *Giambattista Vico. Opere*, cit., 5 ss.; *Scienza Nuova (1744)*, in M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), *La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744*, cit.; *Institutiones oratoriae*, Napoli, Ist. Suor Orsola benincasa, 1989.

vocabolario»<sup>13</sup>. Ci si avvia alla lotta col documento, praticando quella documentalità che – si confida – si rivelerà il prevalente canone metodico di Vico.

## 2. L'altro Vico. Il metodo

La teoria della conoscenza ermeneutica poggia sul dualismo tra scienze dello spirito e scienze della natura, tra comprendere e spiegare, tra la logica umanistica, argomentativa e quella razionalista, dimostrativa. Le prime sono superiori alle seconde: quelle hanno 'normalizzato' il dubbio, queste assumono le cose come oggettive, ma non c'è nulla che non sia intenzionato, costituito dalla coscienza. La questione in gioco è la costituzione da parte del soggetto dei propri oggetti d'esperienza, la produttività del pensiero; l'epilogo è il collasso dell'ontologia, dell'essere, nell'epistemologia, nel conoscere sia nell'esperienza degli oggetti naturali che di quelli sociali.

La gnoseologia vichiana, però, non è dualista nel senso ermeneutico, non è – nei suoi esiti – *doxastica* secondo la dottrina argomentativa dell'interpretazione giuridica e, alla fin fine, non è poi così anti-cartesiana.

Vico non contrappone le scienze dello spirito, coltivate dagli umanisti, alle scienze della natura dei cartesiani.

Studia – nell'avversione alla *hybris* dei saperi, alla boria dei dotti – i limiti della conoscenza umana sia nelle discipline fisico-matematiche che storico-giuridiche<sup>14</sup>. Ma, a partire da una professione di ignoranza che molto somiglia al «*de omnibus dubitandum*» cartesiano<sup>15</sup>, coltiva l'unità del sapere, «il ciclo universale del sapere»<sup>16</sup>, mutuando il progetto bacioniano dell'universale Repubblica delle lettere.

Non avversa l'aritmetica. Tenta una metafisica aritmetica. Subisce il fascino dei numeri, l'assillo dell'Uno, tanto da studiare le forme di governo in connessione con l'aritmetica: «sopra *quest'ordine di cose umane civili* corpolento, e composto vi convenga l'*ordine de' numeri*, che sono cose astratte, e purissime». I Governi incominciarono, infatti, dall'Uno con le Monarchie familiari, passarono ai *Pochi* con le aristocrazie, s'inoltrarono ai *Molti* e *Tutti* nelle repubbliche popolari, «nelle quali o tutti, o la maggior parte fanno la ragion pubblica» e finalmente ritornarono all'Uno nelle monarchie civili assolute<sup>17</sup>. Sicchè l'umanità corre sempre dall'Uno come principio all'Uno come fine<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino, Einaudi, 2009, 28.

<sup>14</sup> L. AMOROSO, *Introduzione alla Scienza Nuova di Vico*, Pisa, Ets, 2011, 90, secondo cui i saperi della 'sapienza poetica' non corrispondono alla bipartizione tra scienze dello spirito e della natura, ma alla tripartizione platonica di logica (e metafisica), etica e fisica.

<sup>15</sup> Vico, *Scienza nuova* (1725), 65, scrive: «in meditando con i principi di questa Scienza, dobbiamo [...] ridurci in uno stato di una somma ignoranza di tutta l'umana e divina erudizione, come se per questa ricerca non vi fossero mai stati per noi nè filosofi, nè filologi. E chi vi vuol profittare, egli in tal stato si dee ridurre, perché, nel meditarvi, non ne sia egli turbato e distolto dalle comuni invecchiate anticipazioni».

<sup>16</sup> Questa l'esortazione di Vico nell'orazione *De mente heroica*, in A. (a cura di), *Giambattista Vico. Opere*, cit., 369.

<sup>17</sup> *Scienza nuova*, 1220.

<sup>18</sup> La relazione Uno-Molti-Uno è schema logico fondamentale della *Scienza nuova* per B. SPAVENTA, *Giambattista Vico*, Firenze, Le Cariti, 2007, 34.

Non confuta la capacità euristica della geometria: la *Scienza nuova*, per ammissione del suo stesso autore, «ragiona con stretto *metodo geometrico*»<sup>19</sup>. La critica del *De ratione*<sup>20</sup> e del *De antiquissima*<sup>21</sup> non è affatto alla geometria che opera con metodo sintetico-euclideo, disegnando forme, *figure* e quindi immaginando «tra lontanissime cose nodi»<sup>22</sup>. La critica è al metodo geometrico-analitico, che – lontano dal corpo, dai sensi – deduce gli effetti dalla causa prima e, quindi, ‘tagliando’, ‘scomponendo’, ‘astraendo’, attutisce, affligge, l’ingegno, la facoltà di «congiungere in unità le cose separate e diverse»<sup>23</sup> ovvero di scorgere analogie tra cose di gran lunga disparate e differenti: nelle premesse dei sillogismi e delle soriti è già contenuta la conclusione. E, soprattutto, critica l’esportazione cartesiana della forma geometrica dalla matematica alla metafisica, come vettore della deduzione dell’evidenza, delle ‘idee chiare e distinte’, e la superbia di un sapere che pretende di cancellare la distanza tra ragione umana e ragione divina.

Per Vico in sé e per sé la matematica e la geometria sono chiare, dimostrabili, perché le facciamo noi, perché sono fondate su *definizioni*, postulati, assiomi, con cui si crea, arbitrariamente, ad imitazione di Dio, «senza alcun sostrato e come dal nulla»<sup>24</sup>, il vero – ovvero il punto, la linea, la superficie, l’uno – che si insegna<sup>25</sup>. Con linguaggio moderno, potrebbe dirsi che sono performative, costitutive. Tradotto nel linguaggio vichiano, sono il *dictum-factum*<sup>26</sup>.

Sono la *dimostrazione* del principio gnoseologico del *verum ipsum factum* (o *verum et factum convertuntur*), che sostituisce il *cogito ergo sum*: significano che la condizione per conoscere una cosa è farla, che solo l’artefice può avere scienza dell’artefatto (*verum* è la scienza, il vero, e il *factum* è l’accadimento, il certo). La stessa interpretazione ermeneutica ha riconosciuto che il principio *verum factum* corrisponde «all’idea della matematica come d’una (dell’unica) imitazione (fatto corrispondente) che della arte creativa divina sia possibile all’uomo»<sup>27</sup>.

Da qui discende che: a) Dio può conoscere il mondo della natura perché lo ha creato: è somma sapienza perché artefice di tutto, è «il primo facitore»<sup>28</sup>, nella cui mente «conoscere e fare sono la stessa cosa»<sup>29</sup>; quindi, il vero è solo di Dio; b) gli uomini non possono conoscere il mondo naturale che non costruiscono; c) non ha senso applicare il metodo geometrico alla fisica, alle scienze della natura; d) in fisica la scienza degli uomini deve accontentarsi e riconoscere dignità gnoseologica al verisimile, al probabile, all’autorità: a Dio l’*intelligere*, il conoscere perfettamente, all’uomo il *cogitare*, il pensare andare raccogliendo

---

<sup>19</sup> *Scienza nuova* (1730), 398.

<sup>20</sup> *De ratione*, 99 ss. e 121 ss.

<sup>21</sup> *De antiquissima*, 39 ss., 73 ss. e 107 ss. Il tema torna nelle *Risposte* date alle due critiche apparse nel *Giornale de’ letterati d’Italia*, 265 ss.

<sup>22</sup> *Vita*, 16-7.

<sup>23</sup> *De antiquissima*, 209.

<sup>24</sup> *Ivi*, 43.

<sup>25</sup> *De ratione*, 115 ss.

<sup>26</sup> *De antiquissima*, 245.

<sup>27</sup> K.O. APEL, *L’idea di lingua nella tradizione dell’umanesimo da Dante a Vico*, Bologna, 1975, 409.

<sup>28</sup> *De antiquissima*, 25.

<sup>29</sup> *Ivi*, 137.

gli elementi delle cose, senza mai poterli raccogliere tutti<sup>30</sup>. Resta, però, che il criterio gno-seologico della conversione tra vero e fatto è applicabile sia al mondo della natura (da Dio) sia al mondo dello spirito (dall'uomo).

In ogni caso, si tratta di un criterio della conoscenza che non ha nulla a che vedere con la produttività del pensiero, che lega e non separa scienze matematiche e scienze dello spirito e che nelle seconde non restringe affatto le pretese conoscitive degli uomini al verisimile.

Il canone *verum ipsum factum*, nella lettura idealistica crociana, è divenuto – con una fuga in avanti – anticipazione della sintesi *a priori* kantiana che conciliava ideale e reale, categoria e esperienza ovvero identità di pensiero e essere. E, a catena, ha sostenuto la teoria costruttivista dell'interpretazione che, appunto, non è mai rivelazione di evidenze, ma costruzione di significati.

Quella interpretazione pare, però, una sostanziale riscrittura di Vico. Il canone può volere dire molte cose, ma non che il puro conoscere dell'uomo sia un fare, perché se così fosse l'uomo potrebbe conoscere (e quindi fare) tutto, come Dio: se potessimo dimostrare le verità fisiche le potremmo anche fare, contro ogni evidenza, così come se dimostrassimo *a priori* Dio, sarebbe fare se stessi Dio, quindi negare il Dio che cerchiamo<sup>31</sup>. Significa, alla lettera, che «il criterio e la regola del vero consiste nell'averlo fatto»<sup>32</sup>, che nella geometria e nell'aritmetica l'uomo «dimostra la verità creandola»<sup>33</sup>, ossia che il fatto o il fare sono lo spazio e il tempo del vero. A rovescio, con doppio movimento, sono «verità umane quelle delle quali noi stessi ci formiamo gli elementi [...] Quando le componiamo, facciamo vere quelle che conosciamo nell'atto di comporle; e per tutto ciò possediamo il genere o forma del nostro fare»<sup>34</sup>: ma si può *conoscere* e *fare vero* solo ciò che si è fatto. Ne deriva la superiorità del procedimento sintetico su quello analitico, affinché «le dimostrazioni risultassero dalla composizione degli elementi, vale a dire perché la verità non fossero scoperte ma fatte. Lo scoprire, infatti, è affidato al caso, l'operare invece è proprio del lavoro umano»<sup>35</sup>. Può anche sostenersi, con De Sanctis<sup>36</sup>, che il vero dell'idea è nel suo divenire, nel suo «farsi» e si riconosce nel fatto e che, quindi, «nel fatto vive il vero, il fatto è pensiero, è scienza». Ma questo al più significa – secondo l'interpretazione del canone di Gramsci - «unità della teoria e della pratica», della connessione necessaria tra ordine delle idee e ordine dei fatti<sup>37</sup>. Gramsci nota come lo svolgimento della proposizione vichiana da parte del Croce, nel senso idealistico che il conoscere sia un fare e che si conosce ciò che si fa, invero, sia una tautologia in quanto ««fare» ha un particolare significato, tanto particolare che poi significa niente altro che

---

<sup>30</sup> *Ibidem* e *ivi*, 25.

<sup>31</sup> Questo il paradosso del *De antiquissima*, 97-9.

<sup>32</sup> *Ivi*, 47.

<sup>33</sup> *Ivi*, 201.

<sup>34</sup> *Ivi*, 69.

<sup>35</sup> *Ivi*, 239.

<sup>36</sup> F. DE SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, Milano, Feltrinelli, 1964, 737.

<sup>37</sup> A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere. Volume secondo*, Torino, Einaudi, 1975, 1060. E ciò probabilmente perché Gramsci ascrive a Hegel – e non a Vico - la «filosofia della storia» che porterà alla compiuta identificazione di filosofia e storia, del fare e del pensare: ID., *Quaderni del carcere. Volume primo*, cit., 504.

«conoscere»», ma aggiunge che da questo, «(nelle sue origini hegeliane e non nella sua derivazione crociana) certamente dipende il concetto del materialismo storico»<sup>38</sup>.

Resta che l'uomo conosce ciò che ha creato (seppure conformemente all'idea, alla Provvidenza), ma non crea conoscendo: non avrebbe senso scrivere come Vico scrive che «l'idea chiara e distinta della nostra mente [...] non può essere criterio nemmeno della mente: poiché la mente, quando si conosce, non si fa; e poiché non si fa, non conosce il genere o modo del suo conoscersi»<sup>39</sup>.

In ogni caso, il collasso tra pensiero e essere in Vico è insostenibile alla luce della applicazione del *verum et factum* alle scienze morali, al mondo delle nazioni e della sua trasposizione nel canone logico *verum-certum* nel *De Uno* e nella *Scienza nuova*.

Gli uomini possono avere scienza della storia, del mondo civile, perché è stato fatto dagli uomini: «perché ove avvenga, che chi fa le cose, esso stesse le narri, ivi non può essere più certa l'istoria»<sup>40</sup>. La storia delle nazioni possiamo conoscerla proprio perché è stata già fatta, ma ciò implica necessariamente la distinzione tra autore della storia e suo interprete, per il quale il passato (nella sua materialità, se non nella sua conoscenza, nella sua narrazione) è immodificabile. Con un argomento vichiano, Bloch ha scritto che «la storia come scienza degli uomini nel tempo non dà la stessa sensazione della chimica, capace di produrre il proprio oggetto. Gli esploratori del passato non sono totalmente liberi 'il passato è il loro tiranno'»<sup>41</sup>. Nelle scienze morali, quelle che riguardano le «faccende degli uomini», la verità non è artificiale, fatta di punti, linee, superfici e figure, come nelle matematiche, ma reale, 'corporea', fatta di uomini<sup>42</sup>.

Non si dà conoscenza che costituisca l'*a priori* della nuova scienza: il conoscere presuppone che gli «oggetti [...] si sono formati», il processo di costituzione della comunità umana<sup>43</sup>. La *Scienza nuova* è *Filosofia dell'autorità*.

Questo punto di passaggio prova al contempo che il canone gnoseologico vichiano conduce dal verisimile al vero e lega, attraversa e non separa, scienze matematiche e morali, secondo l'intuizione originaria del *De ratione*<sup>44</sup>.

La serie delle concatenazioni dei testi vichiani oppone vero-scienza-intelletto-ragione-comune a (verisimile/fatto)/certo-coscienza-volontà-autorità-peculiare. Ma questa opposizione alla fine si ricompon.

---

<sup>38</sup> *Ivi*, 1060 e 1482.

<sup>39</sup> *De antiquissima*, 47.

<sup>40</sup> *Scienza nuova*, 904.

<sup>41</sup> M. BLOCH, *Apologia della storia*, cit., 47.

<sup>42</sup> *Scienza nuova*, 904: «Così questa Scienza procede appunto, come la *Geometria*, che mentre sopra i suoi elementi il costruisce, o 'l contempla, essa stessa si faccia il *Mondo delle grandezze*; ma con tanto più di *realità*, quanta più ne hanno gli ordini d'intorno alle faccende degli uomini, che non ne hanno punti, linee, superfici, e figure».

<sup>43</sup> N. BADALONI, *Introduzione a Vico*, Roma-Bari, Laterza, 2008, 41, cui si riferisce il virgolettato. Può anche discorrersi di teoria costruttivistica della conoscenza in Vico, ma il suo è un costruttivismo sempre *a posteriori* e, dunque, storico e causale, perché la conoscenza va dai fatti alle verità universali: già I. BERLIN, *Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas*, London, Chatto and Windus, 1976, 99, scriveva che «secondo Vico si inizia dal certum, conoscenza e credenza di particolari questioni fattuali – una precondizione di ogni pensiero e azione – e si è poi in grado di raggiungere il verum, la conoscenza delle verità universali».

<sup>44</sup> *De ratione*, 131.

La dicotomia tra il vero e il certo, tra il vero e il verisimile, tra mente umana e divina, tende a scomparire già nell'apoteigma del *Diritto universale* del *certum pars veri*, della parte di ragione che è nell'autorità<sup>45</sup>. Ma, soprattutto, l'indistinzione tra l'uno e l'altro è il progetto scientifico che sorregge la *Scienza Nuova*, che perfeziona, *avvera*, la conoscenza degli uomini del mondo *civile*, accorciando la distanza tra Dio e l'uomo.

Secondo la dignità X «la *Filosofia* contempla la *Ragione*, onde viene la *scienza del vero*: la *Filologia* osserva l'*Autorità dell'Umano Arbitrio*, onde viene la *Coscienza del Certo*»; l'una considera l'universale, l'altra l'individuale, l'una le verità di ragione, l'altra le verità di fatto. Ancora, il certo è la forza di fronte all'equità e alla giustizia, l'autorità di fronte alla ragione, la dura volontà dinnanzi alla volontà morale.

Non elide, però, nessuna delle due polarità: il progetto è di *accertare* coi fatti la storia ideale e *avverare* con la costruzione ideale i fatti, confermando la ragione con l'autorità e l'autorità con la ragione. È vero che nella *dipintura* allegorica che apre la *Scienza nuova*, prima, viene descritto quello che dall'alto va verso il basso e, dopo, il movimento inverso, a segnare il primato della 'forma' sulla 'materia' della storia, della filosofia sulla filologia. Le 'prove filosofiche' sono le prime, quelle filologiche «succedono appresso»<sup>46</sup>, perchè solo per esse si dà storia: fuori dell'ordine *mathematico* stabilito dalle Dignità, che 'danno forma alla materia', non si hanno che «grandi *frantumi dell'Antichità*», «squallidi, tronchi e slogati»<sup>47</sup>. Ma è un primato logico, formale, perché la provvidenza divina che opera nella storia unifica i due movimenti.

De Sanctis ha scritto che Vico «vuole la ragione, ma vuole anche l'autorità, e non certo degli addottrinati, ma del genere umano; vuole la fede e la tradizione che non sono che essa medesima la ragione, la sapienza volgare»<sup>48</sup>.

Se così è, l'approdo di Vico non è un sapere *doxastico*, verosimile, probabile, ma al contrario l'unione di certo e vero, di verisimile e vero, di mente umana e divina in una storia universale dell'umanità. Nell'età degli uomini, nell'età della riflessione dispiegata, «quando la mente umana riesce a piegarsi su di sé e a contemplare-vedere in sé l'agire di Dio nella storia» e, quindi, riesce a elevarsi dal *factum* al *genitum*, il certo e l'autorità sono verità e ragione<sup>49</sup>. È, con una qualche approssimazione, il principio di certezza del diritto.

Questo, a catena, ci conduce a ripensare il legame Vico-Cartesio, a riscrivere Vico contro Vico e a scoprire il senso della relazione tra scienze matematiche e morali, unificate dal *verum et factum*.

---

<sup>45</sup> Questo è il principio unico della giurisprudenza: *De Uno*, 28, 34 e 100; *De constantia*, 386.

<sup>46</sup> *Scienza nuova*, 905.

<sup>47</sup> *Ivi*, 904-5. Invero, ci si potrebbe chiedere se la priorità delle prove filosofiche rispetto alle filologiche, che vengono dopo, sia una forma di condizionalità, ovvero un *a priori*. Ma qui saremmo contro o, comunque, oltre Vico.

<sup>48</sup> F. DE SANCTIS, *op. cit.*, 739-40.

<sup>49</sup> V. VITIELLO, *Vico e la topologia*, Napoli, Cronopio, 2000, 20-1, cui si riferisce il virgolettato, pone al riguardo un problema logico: intendere la totalità, come totalità, nella parte. Nei termini di Vico: nel certo e nell'autorità il vero e la ragione. Il risultato però è l'opposto: la ragione comprende l'autorità, il vero il certo, quindi il tutto comprende la parte, ma non viceversa.



La ricerca *fondativa* dell'universale (i vichiani *dizionario mentale* della XIII degnità e *lingua mentale comune* della XXII degnità), di un ordine, di una misura non necessariamente numerica, di una forma del genere umano, fanno a ben vedere della *Scienza nuova* una *mathesis universalis*, oltre i confini delle scienze esatte per ricomprendersi l'*ordo moralis*<sup>50</sup>, ovvero la storia, il diritto, la politica, la morale: il progetto è una scienza *mathematica*<sup>51</sup>, *schematica*, ma per ciò stesso intellettuale, pensata, astratta, della storia.

Ma questo altro non è che il tentativo di superare il dualismo tra le due forme tradizionali in cui, a partire da Aristotele, il sapere si è diviso: la logico-*mathematica* e l'ermeneutico-retorica. E non già nel senso ermeneutico della normalizzazione del dubbio nelle scienze matematiche, ma piuttosto nella direzione di matematizzare la storia degli uomini.

In questo, la *Scienza nuova*, teologia civile *ragionata* dei filosofi, considerato che la metafisica ragionata e astratta viene dopo «la metafisica sentita ed immaginata» dei primi uomini<sup>52</sup>, è illuminista, cartesiana o, comunque, ne è, intenzionalmente o meno, meccanismo di ricarica interno<sup>53</sup>: è lo «schiariere della mente umana»<sup>54</sup>, in fondo proprio di «un intelletto astratto che pretende di prescindere dal 'tempo' in cui viene 'pensata' la storia ideale eterna»<sup>55</sup>. È la critica che rifà «con la riflessione quello che la mente ha fatto nella sua spontaneità»<sup>56</sup>.

Vico cerca rimedi. Introduce la sua opera con una «dipintura allegorica» proprio «per difendere la sua "scienza" dall'astrattezza della pura ragione, che nel processo del suo spiegamento è portata a negare la stessa figuratività del pensiero», per farla figura e non solo voce, così da «comprendere la prima, *rozzissima*, umanità, dando ragione della possibilità dell'"intendere" se non dell'"immaginare"»<sup>57</sup>. Ancora, pratica il proprio metodo: quando deve spiegare l'uscita dei *Terrae filii* dalla *ingens sylva*, mette da parte il significato logico, il linguaggio epistemico, *mathematico*, e ricorre – in armonia con le origini della storia ideale eterna – alla favola (narra della lotta contro il leone nemeo). Così Vico racconta e ragiona insieme: fonde *mythos* e *logos*.

Il suo cartesianesimo, però, riemerge. A ben vedere, infatti, il mito viene dopo e non prima della ragione<sup>58</sup>. In fondo, «l'unica verità», «la prima di siffatta Scienza [...] è il *cogito*, la mente umana»<sup>59</sup>: perché «*questo Mondo Civile egli certamente è stato fatto dagli uomini*:

---

<sup>50</sup> V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CXII.

<sup>51</sup> Vico nel *De Constantia*, 516 definisce la *mathesis* contemplazione, apprendimento, che propone come verità da contemplarsi «i teoremi», cioè a dire «cose divine a contemplarsi».

<sup>52</sup> *Scienza nuova*, 916.

<sup>53</sup> Invero, già nel *De Uno*, 38 Vico mira a una *enciclopedia* (*enkylopaideia*), a una disciplina veramente compiuta, universale, inattaccabile quale dovrebbe essere la giurisprudenza, onde quella salda ed inconcussa coerenza, quella costanza a cui aspirava, nell'ordine scientifico e dottrinale. A. BATTISTINI, *Introduzione*, cit., XVI, ritiene però che è un sapere enciclopedico di matrice barocca più che illuminista.

<sup>54</sup> *Scienza nuova*, 983.

<sup>55</sup> V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CXL. Sulla matrice cartesiana anche dell'universalismo linguistico vichiano, del recupero di un'unità pre-babelica dell'espressione, v. K.O. APEL, *op. cit.*, 473.

<sup>56</sup> F. DE SANCTIS, *op. cit.*, 740.

<sup>57</sup> V. VITIELLO, *op. ult. cit.*, CLVII-CLVIII.

<sup>58</sup> V. VITIELLO, *Vico e la topologia*, cit., 38-9.

<sup>59</sup> F. DE SANCTIS, *op. cit.*, 739-40 e ivi conclude che «combattendo Cartesio, subisce l'influenza di Cartesio. Era impossibile che un uomo d'ingegno non dovesse sentirsi trasformare al contatto dell'ingegno». Questa «Era la resistenza della coltura italiana, che non si lasciava assorbire, e stava chiusa nel suo passato, ma resi-

onde se ne possono, perchè se ne debbono, ritruovare i *Principj dentro le modificazioni della nostra medesima Mente Umana*<sup>60</sup>. La scienza dell'uomo è nella sua mente. Il che – si insiste – non significa che la storia del mondo civile possa essere dall'uomo conosciuta *a priori* e creata, secondo la logica trascendentale. E ciò per tre ragioni. Primo, l'uomo fa la storia (e poi, *riflettendo*, la comprende) perché in lui – nella sua mente – operano i principi in base a cui l'ordine della storia si esplica, ma quei principi sono *nella* mente umana, non sono *della* mente umana<sup>61</sup>: i principi sono della provvidenza, cioè del Dio che opera nella storia per vie naturali, gli uomini ne sono i *Träger*. Secondo, non avrebbe senso la filologia. Terzo, i fatti storici dell'uomo retroagiscono e producono una modificazione della stessa mente umana: se la degnità XIV mostra che «*Natura di cose altro non è, che nascita di esse in certi tempi, e con certe guise; le quali sempre, che sono tali, indi tali, e non altre nascon le cose*», la degnità successiva inverte il moto: «*le proprietà inseparabili da' soggetti devon'essere prodotte dalla modificazione, o guisa, con che le cose son nate; per lo che esse ci posson'avverare, tale, e non altra essere la natura, o nascita di esse cose*», ovvero le proprietà dei soggetti non devono essere stabilite *a priori*, ma devono essere ricavate dai loro prodotti cogliendone le modificazioni provocate.

Al più può dirsi che la mente in Vico costruisce non l'oggetto, che è un dato a cui aderire, ma la verità dell'oggetto colto dalla mente nei suoi elementi essenziali: è lo schema logico formale che va riempito di contenuti per capire la storia civile. E questo ci porta all'ultimo passaggio.

La teoria ermeneutica svaluta la separazione ontologica, il *dualismo*, tra ciò che deve essere e ciò che è: nel diritto lega, nel circolo interpretativo, norma e caso.

La *Scienza nuova* rimette, invece, in questione il *dover essere*, la normatività, la prescrittività di una dottrina pura, logica.

Poggia sul rapporto delineato nella VI e VII degnità: «*la Filosofia considera l'uomo, quale dev'essere*», «*La Legislazione considera l'huomo, qual'è, per farne buoni usi nell'umana società*». Poggia su due dei quattro *auttori* di Vico: Platone, che contempla l'uomo come deve essere; Tacito che contempla l'uomo com'è.

Il progetto<sup>62</sup> parrebbe l'unità, meglio l'unione, di dover essere e essere, di filosofia e filologia, di ordine e storia, di mente e corpo, di diritto di natura e diritto delle genti, di trascendenza e immanenza, di sapienza intellettualistica e volgare, pratica: la figura sintetica è la «*giurisprudenza del genere umano*».

---

stenza del genio, che cercando nel passato trovava il mondo moderno. Era il retriwo che guardando indietro e andando per la sua via, si trova da ultimo in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano. Questa era la resistenza di Vico. Era un moderno, e si sentiva e si credeva antico, e resistendo allo spirito nuovo, riceveva quello entro di sè»: *ivi*, 730.

<sup>60</sup> *Scienza nuova*, 894.

<sup>61</sup> V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CXXVIII-CXXIX, così unifica le due definizioni della verità, la più nota del *De ratione* e *De antiquissima*, che afferma l'identità del *verare* col *facere* e l'altra, del *De uno*, che designa il vero come *conformatio mentis cum rerum ordine*: vengono unificate perché la mente divina fa la storia attraverso gli uomini, così eliminando la distinzione, fondamentale nel *De antiquissima*, tra *factum* e *genitum*, tra l'agire umano e l'operare di Dio.

<sup>62</sup> Esplicitato nella *Vita*, 30.

Ma nel «Disegno di una *Storia Ideal'Eterna*, sopra la quale corrono in *tempo* le *Storie di tutte le Nazioni*», «nei loro *sorgimenti, progressi, stati, decadenze, e fini*», pensato «per *dar forma* adunque alle *materie*»<sup>63</sup>, il rapporto tra la storia ideale eterna, la *pura* forma, e le storie delle singole nazioni, la materia, potrebbe negare quell'unità, perché è la forma, il dover essere, la mente che la «riduce in forma di *Scienza*». Del resto, la filologia iniziale, la storia di tutte le nazioni che corre in tempo, ha valore di esempio che solo la filosofia può fondare.

Il *logos*, rintuzzato dai sensi, dal corpo, non si arrende, ma – per una vichiana eterogenesi dei fini – ne fonda il progetto scientifico<sup>64</sup>. È *l'altro* Vico.

### 3. La *Juris-ditio*

Una certa dottrina argomentativa, controversiale del diritto, ha sostenuto la critica alla legislazione, alla *volontà* dell'atto politico 'legge', alla sua generalità, a tutto vantaggio della giurisdizione, della *ratio* che l'interprete attribuisce alla legge, del caso particolare, ricorrendo a Vico: lì, nella sua dottrina morale della verità/giustizia, dell'equità, della giurisprudenza 'benigna', 'mite', delle *regulae iuris*, risiederebbe in fondo l'idea della legge ragionevole e, con essa, della superiorità del diritto di produzione giurisprudenziale, del diritto *casistico*, del diritto secondo equità, contro il diritto 'stretto', contro la dura legge, e il favore per la forma isonomica, paritaria, del processo giurisdizionale. Qui starebbe il seme antico dell'imperativo costituzionalistico della limitazione del potere politico<sup>65</sup>.

Ma trarre dai testi vichiani il *di-segno* di una relazione pensata, intenzionale, tra legislazione e giurisdizione è complicato quanto sciogliere la relazione gnoseologica tra autorità/volontà e verità/ragione.

A Vico non pare interessare la legislazione nel senso degli illuministi del Settecento<sup>66</sup>, nel senso della libertà politica, della dottrina della *separazione* organica dei poteri. Vico non si muove, però, neppure all'interno dello schema ideologico del costituzionalismo medievale della *limitazione* giuridica del potere, della opposizione della *juris-dictio* al *gubernaculum*<sup>67</sup>, in funzione della tutela dei diritti, né tematizza il rapporto tra le categorie scolastiche dell'intelletto e della volontà<sup>68</sup>. Tratta, simultaneamente, dei mutamenti delle leggi e dei 'giu-

---

<sup>63</sup> *Scienza nuova*, 877.

<sup>64</sup> Nella *Scienza nuova*, 1066, Vico scrive che «con questa terza *eterna* proprietà, che la *mente* sempre vi comandi, e che 'l *corpo* v'abbia perpetuamente a *servire*».

<sup>65</sup> Questa pare, a tratti, la lettura di Vico, mediata da Alessandro Giuliani, che ricorre in F. CERRONE, *Alessandro Giuliani: un'idea di ragione critica, dialettica e controversiale per il diritto*, in *Archivio di diritto e storia costituzionali*, [www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Cerrone-AlessandroGiuliani.pdf](http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Cerrone-AlessandroGiuliani.pdf), 2009, 28 ss.

<sup>66</sup> Così decisamente G. FASSÒ, *Vico e Grozio*, Napoli, Guida, 1971, 72.

<sup>67</sup> C.H. McILWAIN, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, New York, Cornell University Press, 1947, trad. ital. (a cura di N. Matteucci) *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, Il Mulino, 1990

<sup>68</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 73. Vi accenna nel *De constantia*, 348.

dizi' (e della forma del processo) in connessione con le forme di governo<sup>69</sup>. Con la ragione 'civile', la ragion di Stato, entra nelle fauci del *gubernaculum*.

In ogni caso, ciò che non pare potersi trarre dalle pagine vichiane è una lettura univocamente svalutativa del valore o, per lo meno, della forza di legge, né specularmente pare argomentabile il primato del caso concreto.

Nel capitolo CXVI del *De uno* Vico scrive che «ha due parti l'autorità del *ius civile*», la *Jurisditio*, che significa «l'autorità potestativa del fare le leggi, perché fondasi sovr'essa il potere avuto dalla podestà civile di costituire, a sua posta, la ragione civile» e la *Jurisdictio*, che viene a prodursi «passando quindi la podestà civile all'atto dell'esprimere le leggi, e perciò la sua potestativa autorità effettuando, [...] e che può od esercitarsi direttamente dalla sovrana podestà, od essere delegata per suo comando ad un potere ad essa sottoposto»<sup>70</sup>. La distinzione sembra lineare: la prima, la *Jurisditio*, ovvero dare diritto, parrebbe una potestà *civile*<sup>71</sup>, alla lettera, costitutiva di ciò che prima non c'era, quindi sovrana; la seconda, *Jurisdictio*, ovvero dire diritto, è la 'effettuazione' della prima e consiste nell'«esprimere» le leggi<sup>72</sup>.

Partiamo dal fare le leggi.

Le leggi sono solo una parte del diritto: parrebbero quella inferiore. «Le leggi e le costumanze sono le une e le altre espressioni del diritto, ma le costumanze ne sono interpretazione più ferma e più salda, perché desse coi fatti si dimostrano, e l'andar del tempo in abito naturale le converte. Le leggi sono interpretazione talvolta migliore, sempre però più debole, per essere dettate da un mutabil volere»<sup>73</sup>. Le une sono il diritto «non scritto», proprio del governo degli ottimati e delle monarchie, le altre sono il «diritto scritto»<sup>74</sup>.

Poiché per Vico «i costumi valgono più delle leggi», perché «non si cangino d'un tratto ma per gradi e in lungo tempo», Croce concludeva che Vico non era affatto incline al facile legiferare e, comunque, alla concezione costruttivistica, demiurgica, della legge<sup>75</sup>: Croce vedeva in Vico una concezione cognitiva, conservativa, in una medievale, della legge. Ma, forse, l'idea vichiana di legge è un po' più indecisa, a tratti moderna.

La legge è tutt'uno con il corso della storia degli uomini, tanto che «se avessimo la storia delle antiche leggi de' popoli, avremmo la storia de' fatti antichi delle nazioni», secondo questa successione delle vicende civili: dalla natura degli uomini escono i loro costumi, dai costumi i governi, dai governi le leggi, dalle leggi gli abiti civili, dagli abiti civili i fatti pubblici costanti delle nazioni.

---

<sup>69</sup> A. GIULIANI, *La filosofia del processo in Vico ed il suo influsso in Germania*, in *Boll. Centro st. vichiani*, 1992-3, 350, invero, introduce tra le forme mutevoli delle istituzioni, quale il processo, e le forme di governo il *medium* del livello di razionalità del tempo.

<sup>70</sup> *De uno*, 136 e 183-4.

<sup>71</sup> Vico scrive potestà *civile* e non politica, così come nella *Scienza nuova* scrive teologia *civile* ragionata e non politica: ma civile parrebbe riferirsi all'utilità propria nell'essere-in-comune del singolo. Sul punto V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CXXX.

<sup>72</sup> Sulla differenza tra *Jurisditio* e *Jurisdictio* R. CAPORALI, *Vico e la «temperatura»: sull'idea di Stato misto nel Diritto Universale*, in *Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni*, 2009, n. 1, 3 ss.

<sup>73</sup> *De uno*, 174.

<sup>74</sup> *Ivi*, 232-6. La scrittura distingue le leggi dai costumi anche nel *De constantia*, 486 e nella *Scienza nuova*, 1092.

<sup>75</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 103.

Ne deriva che le leggi «debbon' essere ministrate in *conformità de' Governi*; e per tal cagione dalla *forma de' Governi* si debbono *interpretare*»<sup>76</sup>. E così negli stati ottimati la *Jurisditio* è del senato, che ha la «potenziale giuridica autorità»<sup>77</sup> del diritto puramente civile, mediante *editti*; nelle monarchie assolute la legge è prerogativa del sovrano; nelle repubbliche popolari, l'autorità appartiene al popolo riunito nei comizi, alla «maggior parte di esso»<sup>78</sup>. Ma questo non aiuta ancora a capire cosa intenda Vico per legge.

Nel *De uno* individua ciò che distingue il *mos maiorum*, proprio dei governi aristocratici e monarchici, dalla legge dei governi popolari. Sebbene il nome legge venga impropriamente adoperato nel governo degli ottimati per definire il *mos*, questi è manifesto esser stato «meno una legge, che un esempio tratto da un'antica costumanza, il quale applicavasi ai rei di un consimile delitto, ciò che equivaleva a un decreto del principe fatto per una determinata occasione, ed esteso in appresso ad ogni consimile. Ciò era propriamente produrre, pubblicare un esempio, e per essere siffatti esempi ordinariamente severi, vennero poscia a significare le punizioni rigorose. Vuol ragione che le più antiche leggi in esempi di simil natura consistessero; perché i rozzi ingegni sono condotti per via d'esempi, i quali sono particolari, quando all'incontro sono generali, le leggi propriamente dette, e giungono a malo stento gl'ignoranti all'intelligenza delle idee generiche»<sup>79</sup>. Potrebbe schematizzarsi così: i costumi sono esempi e gli esempi furono le prime leggi. Il parlare povero della prima umanità, incapace del genere, è esemplare, ricorre alle similitudini, alle somiglianze: la forma della favola si conviene perchè «nella fanciullezza del genere umano [...] a malo stento possono gli uomini avvertire gli oggetti individui e particolari», ma giammai possono cogliere «il concetto delle civili società, le quali altra cosa non sono che amplissime universalità, ed altissimi generi del viver civile»<sup>80</sup>.

Quindi, solo nelle repubbliche popolari, ultime nell'ordine di *nascimento*, le cose vengono ordinate con «vere e determinate leggi, le quali esprimono il volere del popolo»<sup>81</sup>. La legge è connaturata a quest'ultima forma di governo nel suo stesso etimo: legge deriverebbe da «*lectio*, cioè dal raccoglimento e dal novero dei voti degli squittini, il cui maggior numero dà alla legge la forza e la possanza»<sup>82</sup>. Qui la legge parrebbe la manifestazione della volontà della maggioranza, da cui deriva la sua *forza*. «Nacque all'ultimo il governo della ragione e delle leggi», che eccitavano le lagnanze dei giovani, tutti senso e passione come l'origine dell'umanità, perché ritenevano «essere la legge una cosa sorda e inesorabile (ad esempio dell'eterna ragione) più salutare ed utile agl'impotenti che ai potenti, né aveva in sé punto di remissione o di perdono, venendo l'uomo a trapassare i termini (ad esempio dell'eterno rigore della legge)»<sup>83</sup>. E aggiunge che «quella forma è di tutte la più pensata, per essere di acuto e perspicace ingegno l'intendere i generi delle cose, di cui sono espressione le leggi

---

<sup>76</sup> *Scienza nuova*, 1180.

<sup>77</sup> Secondo la definizione di *Jurisditio* del *De Uno*, 136.

<sup>78</sup> *Ivi*, 182.

<sup>79</sup> *Ivi*, 172; *De constantia*, 608.

<sup>80</sup> *De Uno*, 266.

<sup>81</sup> *Ivi*, 174.

<sup>82</sup> *Ivi*, 184.

<sup>83</sup> *Ivi*, 176.

propriamente dette. La legge è «mente scevra di ogni passione» [...]; possono fallare i singoli uomini, ma il concorso dell'universale in una medesima sentenza è grande argomento di verità»<sup>84</sup>. Nella *Scienza nuova* scrive che «per cotal signoria e di lingue, e di lettere debbon' i popoli liberi esser signori delle lor leggi; perché danno alle leggi que' sensi, ne' quali vi traggono ad osservarle i Potenti; che, come nelle Dignità fu avvisato, non le vorrebbero»<sup>85</sup>. Senza la legge non vi è limite alla concupiscenza degli uomini. Questa parrebbe la legge posta che, nella sua generalità/universalità, nella sua forza livellatrice, egualitaria, è limite al potere.

Nella filogenesi dell'umanità della *Scienza nuova* Vico scrive che nell'età poetica non esistono «leggi universali», ma esempi, che presuppongono «avvenuti i fatti»<sup>86</sup> e che «nelle repubbliche eroiche non vi erano leggi d'intorno a' torti, ed offese private: e 'n cotal guisa prima furono gli esempi reali; dipoi gli esempi ragionati, de' quali si servono la Logica, e la Rettorica: ma poiché furono intesi gli *Universali intelligibili*, si riconobbe quella essenziale proprietà della Legge, che debba essere universale; e si stabilì quella massima in Giurisprudenza, che *legibus, non exemplis est iudicandum*»<sup>87</sup>. E le leggi «capaci d'universali» sono «le buone leggi»<sup>88</sup>.

Ne individua la ragione 'genetica': le menti particolarissime, singolari, dei primi uomini 'gentili' sono inidonee al «ben comune»<sup>89</sup>, perché è eterna proprietà degli uomini con menti corte «ingrandir sempre l'idee de' particolari»<sup>90</sup>. Prima si ragiona con l'esempio, con le favole, poi, con i generi universali. Il caso esemplare è l'antecedente del genere universale, l'esempio è l'universale fantastico: si trova nelle favole e nel diritto.

Può trarsi un abbozzo di concezione di legge in senso materiale, che mette, però, sulla strada dei moderni: la vera, in senso vichiano, legge è generale e universale, perché supera le menti 'particolari'. Il linguaggio ricorda l'opposizione – che circolava nel Settecento rivoluzionario – della volontà generale, del bene comune, alle fazioni, agli interessi particolari.

E questa opposizione generale/particolare trova conferma nella storia greca e romana. Nei governi aristocratici le leggi sono poche e rigide; nei governi popolari e monarchici le leggi sono molte. Nei primi le leggi hanno natura conservativa, di difesa dell'ordine costituito: si è lontani dall'ideale del governo delle leggi. Nei secondi le leggi modificano l'ordine. Del primo è modello il governo spartano, proprio di uno stato oligarchico, in cui si custodiscono le antiche leggi per mantenere l'ordine sociale; del secondo il paradigma è quello ateniese, in cui le leggi vengono liberamente e continuamente emendate. Ma né presso gli uni né presso gli altri poteva nascere la giurisprudenza: non poteva nascere fra gli spartani «a cagione del

---

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> *Scienza nuova*, 1174, da cui trae la conclusione che «Tal signoria inseparabile da' popoli fa in gran parte la potenza d'essi *Monarchi*; perch'essi possano comandare le loro leggi reali, alle quali debbano star' i *Potenti*, secondo i sensi ch'a quelle danno i lor popoli [...] è necessario per ordine di civil natura, che le *Repubbliche libere popolari* abbiano preceduto alle *Monarchie*».

<sup>86</sup> *Ivi*, 983.

<sup>87</sup> *Ivi*, 982. L'origine esemplare della legge nella storia greca è provata dai παραδειγματα (*ivi*, 1217).

<sup>88</sup> *Ivi*, 811-2.

<sup>89</sup> *Ivi*, 1064.

<sup>90</sup> *Ivi*, 1149.

divieto di scriver le leggi lasciato da Licurgo. A Sparta le leggi sempre espresse con lingua viva e presente, non lasciavano alcun luogo all'interpretazione. La scienza giuridica non poteva allignare nemmeno fra gli Ateniesi per la continua correzione ed abrogazione delle leggi disutili o troppo rigide, fatta ogni anno dai nomoteti, a tal fine creati annualmente dal popolo»<sup>91</sup>.

La giurisprudenza romana è l'incontro dei due modelli. Dapprima, nella repubblica popolare temperata convivevano la custodia della ragione degli ottimati e la libertà dell'emendare le leggi di un governo popolare<sup>92</sup>: e le leggi inerivano i fatti «che occorrono il più delle volte, ἐπι' το πλειστον», e non i fatti «straordinari e rarissimi, quelli che avvengono εκ παραλογου, per eccezione», supplendo a tale «condizione imperfetta ma necessaria della legge» l'interpretazione<sup>93</sup>. L'idealtipo è la legge scritta, pubblica, delle XII Tavole, contenuta tutta in «un picciol libricciuolo»<sup>94</sup>: la tavola nona cautela le leggi in base ai 'generi', affinché non divengano leggi «particolari» privilegi<sup>95</sup>. Poi, nel principato e nella Roma imperiale, il costume, il fatto, prevale sulla legge, generale e universale: l'*aequitas naturalis*, che governa il diritto privato, l'utilità individuale, si riferisce ai fatti che «sono infiniti»<sup>96</sup>, da cui deriva un numero infinito di leggi e aliena il popolo dall'utilità comune, dall'*aequitas civilis* del diritto pubblico. Ci si allontana dal bene comune: l'esito è la decadenza, la guerra di fazioni. Per questo Vico scrive che si deve inventare la *lex regia* e si deve, in conformità alla monarchia, far convergere tutto verso l'equità civile che chiamiamo «giusta ragion di stato», «ch'è, sì, la stessa equità naturale, resta per altro più ampia, come quella che s'ispira non all'utilità privata, ma al bene comune; quell'equità civile che, per non esser cosa evidente e particolare, è ignorata dal volgo, il quale non vede se non ciò che ha innanzi ai piedi e non intende se non cose particolari»<sup>97</sup>.

La giustizia, il diritto, è cura costante dell'utilità pubblica, del diritto pubblico, laddove il giusto naturale è l'utilità individuale, il diritto privato.

Ne trae che la legge suprema per interpretare le altre è «la prosperità dello Stato»<sup>98</sup>, la dottrina politica, ovvero la filosofia del diritto, che così si ricongiungerà con la giurisprudenza con grade vantaggio per lo Stato.

In uno, Vico non mette affatto in questione l'autorità, la forza, la costitutività, della legge, generale e universale. Il problema sono le leggi «singolari»<sup>99</sup>: ma le leggi sono molte, *circostanziate*, quando regna l'equità naturale, che impone la conformità ai fatti, che sono infiniti. Così scema la virtù politica.

---

<sup>91</sup> *De Uno*, 272 (e 327).

<sup>92</sup> *Ivi*, 288.

<sup>93</sup> *Ivi*, 138-9; nel *De ratione*, 177, contrappone le leggi della repubblica che avevano di mira i fatti che accadevano «per lo più» a quelle dell'impero che riguardavano i fatti «più minuti».

<sup>94</sup> *De ratione*, 185.

<sup>95</sup> *De constantia*, 708.

<sup>96</sup> *De ratione*, 177 e 183.

<sup>97</sup> *Ivi*, 187-8.

<sup>98</sup> *Ivi*, 191.

<sup>99</sup> Vico discorre di leggi 'singolari' nella *Scienza nuova*, 1212.

#### 4. La *Juris-dictio*

Ad una lettura di superficie dei testi vichiani, la *iuris-dictio* è tutt'uno con la legge, in quanto i mutamenti dell'una e dell'altra sono legati alla forma di governo.

Non pare esservi una esplicita tematizzazione della separazione/opposizione tra *iurisdictio* e funzioni di indirizzo politico. Così come la legge, negli stati ottimati «la ragione [jus] rimansi segreta nel petto dell'ordine de' patrizi. Nelle monarchie, ella è riposta nello «scrigno del petto regio» [...] Nelle popolari repubbliche ella consiste negli squittini del popolo chiamato al parlamento»<sup>100</sup>.

Ma una lettura di secondo livello dei testi svela una struttura più profonda del discorso vichiano, che si apre a differenti significazioni.

Nel seguire il corso della storia romana, Vico, seppure senza una concettualizzazione e un lessico illuministi, allude ad una progressiva separazione strutturale e funzionale della *iurisdictio* dalla *iurisditio* che lo spinge incontro alla modernità.

Dal punto di vista organico, nel governo degli ottimati, alla legge si addiceva l'espressione *manus regia*, «per essere i primi re la mano, che amministrava la ragione ai cittadini, rimanendo nell'ordine dei patrizi la mente che stabiliva la ragione. Ai re apparteneva la *Jurisdictio*, l'esterna manifestazione della ragione, e stava nell'ordine patrizio la *Jurisditio*, l'autorità intrinseca e potenziale di essa». Agli uni spettava l'*amministrazione* della ragione, agli altri, il suo *stabilimento*, la «piena giuridica autorità». E la *legis-latio* si converte in *Jurisdictio* perché prosegue Vico «i primi re son detti «legislatori» nella propria ed originaria significanza della parola, essendo lor ufficio il portare le leggi dall'ordine al popolo [...] chiamato a parlamento»<sup>101</sup>, ovvero l'eseguire la legge. La conversione è ripetuta nella *Scienza nuova*, che definisce *legislatori* i portatori di leggi dagli dei agli uomini<sup>102</sup>, *figurando* leggi vive e parlanti. Il quadro si ricompone se si intende *legis-latio*, il portare la legge, come una forma di *dire* e non di *dare* diritto, di *Jurisdictio* e non di *Jurisditio*, con rovesciamento del significato moderno.

Nella repubblica popolare temperata da ottimati il senato non ha più *iurisditio*, non lo 'stabilisce', ma ha solo 'tutela' del diritto, *iurisdictio*. In particolare, il senato autorizzava le leggi e il popolo si conformava alla «formola espressa anticipatamente dal senato»: così «passò all'universalità del popolo il dominio dello jus civile, la piena podestà civile» e il senato «col somministrare quella formola esercitava, rispetto al popolo, la vera autorità di un tutore, assistendo qual tutore colla sua presenza il popolo del pari presente [...] era quella formola un civile provvedimento, che tutelava le leggi e la repubblica»<sup>103</sup>. Questi erano i *senatu-*

---

<sup>100</sup> *De Uno*, 182.

<sup>101</sup> *Ivi*, 172.

<sup>102</sup> *Scienza nuova*, 995.

<sup>103</sup> *De Uno*, 222 e 224. Torna nella *Scienza nuova*, 1177: «l'autorità del Senato fu di tutela, conforme l'approvazione de' tutori a' negozj, che si trattano da' pupilli, che sono signori de' loro patrimonj, si dice *autoritas tutorum*: la qual'autorità si prestava dal Senato al popolo in essa *formola della legge*, concepita innanzi in Senato; nella quale, conforme dee prestarsi l'autorità da' tutori a' pupilli, il Senato fusse presente al popolo presente nelle grandi adunanze nell'atto presente di comandar'essa legge, s'egli volessela comandare; altrimenti l'*antiquasse*, e *probaret antiqua*, ch'è tanto dire, quanto, ch'egli dichiarasse, che *non voleva novità*: e tutto ciò,



*consulta*, atti di tutela. Ma proprio perché i patrizi non furono più «autori e padroni del diritto», vollero pertanto «i padri serbare gelosamente segreta la scienza giuridica, laonde poterono conservare l'appellazione di autorità del diritto, non più nel senso della padronanza, ma bensì in quello della custodia della ragione; perché ad essi aspettavasi il mantenerne l'osservanza nei privati giudizi». Accanto alla custodia della ragione pubblica rimessa al senato «coll'esprimere anticipatamente le formole delle leggi di poi deliberate dal popolo, parallelamente esercitavansi nella ragion privata l'autorità del pretore romano, il quale anch'egli somministrava ai giudici le formole su cui dovevano fondare le loro sentenze, ed in tal modo veniva a provvedere alla tutela della privata ragione. Con carattere di ministro della ragione [...] diceva ragione a chi domandava giustizia [...]. E perciò il pretore, quando diceva ragione, era propriamente il custode della ragione civile»<sup>104</sup>.

Vico delinea una redistribuzione, una riallocazione, del potere, con la divaricazione organica tra 'la piena autorità giuridica' e 'la custodia del diritto'.

Dietro si intravede la distinzione concettuale e funzionale moderna tra il potere politico di fare/dare la legge e quello giurisdizionale di 'custodirla', di dire il diritto stabilito prima. Il *jus dicere*, il «dire, esprimere ragione» è «ogni comando dell'ordine con adeguata formola espresso», è «effettiva autorità giuridica» con cui si vuole «statuir ragione»<sup>105</sup>. È amministrazione, esterna manifestazione della ragione, e non suo 'stabilimento', «autorità intrinseca e potenziale del diritto»<sup>106</sup>. Parrebbe escludere la politicità, la costitutività, della *iuris-dictio* medievale<sup>107</sup>. Discorre addirittura – quasi hobbesianamente – di «ragione pubblica»<sup>108</sup>, anche se non si capisce bene se la riferisca alla deliberazione delle leggi o alla 'ragione' detta a chi domanda giustizia o a entrambe.

È, però, il discorso interno alla evoluzione (che si rivelerà involuzione) della *iuris-dictio* nella storia romana, ideal-tipica, paradigmatica, a svelare la *dottrina* vichiana della giurisdizione. La critica gnoseologica al metodo sillogistico, riletta nei termini moderni del sillogismo giudiziario, della deduzione del caso particolare dal generale, potrebbe indurre a leggere in Vico la critica alla subordinazione del giudice alla legge o, comunque, alimentare l'idea che il giudice crei la norma. Ma i testi vichiani conducono ad un diverso approdo.

Il punto di avvio è la Sezione XI del *De ratione*: contrappone la giurisprudenza della repubblica a quella dell'età imperiale. La prima era rigida, 'formalistica', universale. Era «*iusti scientia*», ove la parola *iustum* designava «qualunque esplicita disposizione legislativa»<sup>109</sup>.

---

acciocché il popolo nel *comandare le leggi*, per cagione del suo inferno consiglio non facesse un qualche pubblico danno; e perciò nel comandarle si facesse regolar dal Senato».

<sup>104</sup> *De Uno*, 230 e 232.

<sup>105</sup> *Ivi*, 182 e 184.

<sup>106</sup> *Ivi*, 222.

<sup>107</sup> Invero, nel *De constantia*, 638, distingue due azioni legali: «una volta costituitasi l'autorità del diritto, non appena dei privati rivendicano il dominio delle loro cose, l'ordine, o podestà civile, rivendica la pubblica autorità con una azione legale; cosicché l'azione legale, intesa come genere, è rivendicazione o tutela della autorità. Che se poi tutela l'autorità del diritto pubblico dagli atti criminosi che l'abbiano lesa pubblicamente, viene chiamata *imperium* [...] Se invece tutela l'autorità del diritto privato, si chiama *iurisdictio* [...] Di qui le due parti dell'autorità civile: l'imperio e la giurisdizione delle leggi». La prima parrebbe alludere alla *iuris-dictio* come *imperium*, *potestas*, secondo la semantica del linguaggio giuridico medievale.

<sup>108</sup> *De uno*, 156.

<sup>109</sup> *De ratione*, 167.

Era «conoscenza delle cose divine e umane»<sup>110</sup>, ove la sovrapposizione tra regolazione esterna e foro interiore allontana qualsiasi prospettiva 'mite': le leggi erano sacre e di esse si serbavano «con la maggiore scrupolosità le parole testuali»<sup>111</sup>. Le *humanae res* comprendevano tanto gli affari pubblici quanto quelli privati. Nella seconda, gli imperatori, per frenare il potere dei patrizi e accattivarsi la benevolenza della plebe, riconoscevano ai pretori la facoltà di temperare le leggi in senso equitativo: nelle *res humanae* era «compreso, ormai, soltanto il diritto privato»<sup>112</sup>. E lì Vico vede l'inizio della fine della filosofia del diritto, ovvero la «dottrina relativa allo Stato, alla giustizia e alle leggi»<sup>113</sup>. Con il progressivo sopravanzare sull'equità civile dell'equità naturale del diritto privato, somministrata prima dai pretori e poi codificata dagli imperatori, la giurisprudenza diviene particolare e flessibile, una «precettistica dell'equità»<sup>114</sup>: con l'età imperiale il pretore, «già viva voce del diritto civile», divenne «arbitro di tutto il diritto privato»<sup>115</sup>: il dovere morale dell'equità si è trasformato in imperativo giuridico.

Nel *De antiquissima* Vico scrive che è ottimo non il giureconsulto che padroneggia «il diritto *tetico* (ossia il complesso generale delle regole), ma colui che sa vedere nelle cause le ultime *peristasi* o circostanze dei fatti che meritino un'equa considerazione ed *eccezioni* alla regola generale». Ciò che è apprezzabile sono le circostanze ultime delle cose, l'*aequum*. Ma ora i fatti sono più facilmente percepiti «come si deve da chi ha nella mente generi, ossia idee semplici, che non da chi ha ingombrato la sua mente di forme particolari, e da queste guarda alle altre particolarità: una cosa formata difficilmente si adatta ad altre cose formate. Quindi, è pericoloso giudicare e deliberare sulla base di esempi, perché giammai, o rarissimamente, le circostanze delle cose combaciano alla perfezione». Vico intende che si deve tenere conto delle circostanze, *concretizzare* il caso, ma che delle circostanze si tiene meglio conto con la mediazione di un parametro, la legge, generale (più correttamente, dovrebbe forse dirsi universale) piuttosto che di un parametro particolare, perché «la mente, con i generi, si rende in certo qual modo informe per poter più facilmente rivestire le forme delle specie»<sup>116</sup>. Allontanandosi da Vico, con linguaggio contemporaneo, non è la legge che si deve piegare ai (e essere costruita dai) fatti e il fatto non è di per sé normogenetico, ma è la decisione che deve applicare, nel senso di concretizzare, commisurare, attualizzare, la norma giuridica (il diritto *tetico*) al caso, che – contestualmente – si idealizza, si normativizza. Al più potrebbe dirsi, ermeneuticamente, che il caso concreto si unisce dialetticamente al testo che lo regola, che però resta la guida: l'elemento normativo, il dover essere e l'elemento fattuale, l'essere, retroagiscono uno sull'altro, proprio come la relazione vichiana indecidibile tra filosofia e filologia, tra ordine delle idee e ordine delle cose.

Nella *Sinopsi*, scrive che la giurisprudenza con l'aspetto «degli ordini della repubblica, la quale, con le sue mutazioni mescolando poi con l'ordine civile, ch'è proprio degli ottimati,

---

<sup>110</sup> *Ivi*, 161.

<sup>111</sup> *Ivi*, 163.

<sup>112</sup> *Ivi*, 171.

<sup>113</sup> *Ivi*, 159.

<sup>114</sup> *Ivi*, 173.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> *De antiquissima*, 77-9.

l'ordine naturale, proprio della libertà e del regno, fece sì che, fin dalla repubblica libera prendendo vigore il ius pretorio, che con una riverenza del ius civile seguiva l'ordine naturale, fusse quasi un traduce, per lo quale passò il ius civile antico, rigido circa la legge delle XII tavole, a nuovo delle costituzioni imperiali, tutto naturale equità»<sup>117</sup>.

Riarticola il discorso nel *De Uno*. Durante il governo popolare, temperato dagli ottimati, fu stabilita la giurisprudenza rigida degli antichi: regnava l'equità civile, la ragion di Stato, il certo, la «determinata espressione della legge», che si fonda sulla strettissima osservanza delle formule verbali della legge, simili ad un regolo ferreo, «che rimanendo inflessibile e mai le piegature dei corpi assecondando, gli costringe ad adattarsi a lui. Perciò in molte cause, che volevano equa sentenza eran sorde le leggi, e stavasi inoperosa la ragione»<sup>118</sup>. Ciò significava, però, garantire l'uguaglianza fra i cittadini, al termine del processo di secolarizzazione. La conseguenza è l'immutabilità della giurisprudenza e la sospensione delle leggi, come se «dormissero», per mantenerle inviolate. Non si 'interpretavano' le leggi ma si ricorreva alle 'finzioni', che altro non erano «se non ritrovamenti aggiuntivi o restrittori mercè i quali gli antichi giureconsulti, per non potere come i nostri aggiustare le leggi ai fatti, venivano al contrario a piegare i fatti alle leggi»<sup>119</sup>.

Pare assai difficile leggersi una dottrina creativa, nomopoietica, del dire diritto: addirittura qui Vico mette in questione la pensabilità dell'interpretazione del *testo* della legge, la distinzione moderna tra disposizione e norma, tra significante e significato, tanto da preferire la finzione, il 'fare finta' che la legge non ci sia piuttosto che 'interpretarla'. Men che meno possono trarsi argomenti a favore della banalizzazione della legge, della regola generale, ovvero del «primato del caso»<sup>120</sup>, della 'natura delle cose' (che, invero, non esistono 'in natura' ma sono già da sempre costruite), della 'produttività' del caso particolare.

Ma la storia continua. Proprio «a mezzo delle favole e finzioni» del Gius civile antico, sebbene ci si volesse attenere al stretto tenore della legge, si faceva strada «la verità del diritto naturale», della imitazione della natura. Vico spiega come si passa dalla giurisprudenza rigida all'equità naturale. «La plebe col decretare leggi personali (*privilegia*) minacciava d'intraprendere il gius pubblico della legge delle XII tavole [...]». Non osservava le forme prestabilite, perché «la plebe conscia dell'equità naturale, mai non riguarda l'equità politica. Temettero allora gli ottimati che la plebe, la quale del rigore delle leggi si querelava, s'inducesse a mutare in qualche parte la ragion privata della legge delle XII Tavole o forse a cassarla del tutto, e quindi venissero i Romani a cambiare ogni anno le leggi come gli Ateniesi [...]. Schivarono i padri quei gravi pericoli col creare il pretore romano, alto magistrato senatorio [...] Il pretore, viva voce della legge delle XII Tavole, doveva ad un tempo mante-

---

<sup>117</sup> *Sinopsi*, 16.

<sup>118</sup> *De Uno*, 258.

<sup>119</sup> *Ivi*, 260 e 262.

<sup>120</sup> Oppone correttamente il primato del caso al principio di legalità F. VIOLA, *Le sfide del diritto contemporaneo alla scienza giuridica*, in L. VACCA (a cura di), *Scienza giuridica e prassi*, Napoli, Jovene, 2011, 84: «Il primato del caso mette in crisi il concetto tradizionale di legalità. Questa si basa sull'esigenza della generalizzazione, cioè della costruzione di categorie entro cui sussumere i casi singoli. La regola che si applica al caso concreto deve essere valevole per tutti i casi appartenenti alla stessa categoria».

nere le leggi civili, e coll'equità naturale mitigarne l'applicazione»<sup>121</sup>. Il fine era mantenere inviolata «l'autorità della legge». Ma il pretore introduceva continue eccezioni nella ragione civile con editti, che mutavano di continuo, componendo il diritto «traslatizio», fino ad estendere la propria giurisdizione «alle azioni pretorie dette *in factum*», perché pretore «facevasi autore della propria giurisprudenza, la quale affatto si discostava dalla legge civile»<sup>122</sup>. Gli editti si sostituivano agli «atti legali, che dalla potestà legislativa provenivano»<sup>123</sup>. L'esito fu la giurisprudenza benigna «che può essere detta «ateniese», perché ben conviene ad una popolare repubblica, ove i filosofi della giustizia, dello stato o delle leggi ragionando, fondano i loro discorsi sulla ragione naturale, non sulla ragione politica o civile, quale trovasi espressa dalle leggi positive, e dove gli oratori coll'invocare la ragione naturale, e con produrre ragioni tratte dal comune sentire degli uomini, signoreggiano gli animi della moltitudine, per la quale è fatta propriamente l'eloquenza», che fa prevalere «l'equità allo stretto senso della legge». Infine, la giurisprudenza romana raggiunse la 'perfezione' sotto il principato, allorchè «le singole cause scrupolosamente pesava nelle lance dell'equità naturale, non più attenendosi alle formole verbali, ma alla formola della mente; non al tenore positivo della legge, (al certo), ma al vero; non all'equità politica, ma all'equità naturale, cioè all'equità eterna e universale»<sup>124</sup>. Poco dopo Vico si spiega meglio: «Fattasi popolare la romana repubblica, conservando però il temperamento degli ottimati, l'ordine naturale prevalse all'ordine civile. In allora a provvedere ai bisogni delle cause si produsse il gius pretorio; e n'ebbero i romani una giurisprudenza che cambiava a volontà del pretore e soddisfaceva all'equità naturale, benchè tuttavia mantenesse una qualche osservanza della ragion civile. Più prese di forza l'elemento popolare, più si accrebbe l'autorità del gius pretorio, e già ai tempi di Cicerone la giurisprudenza non più alla legge delle XII tavole, ma all'editto del pretore si conformava»<sup>125</sup>. Infine, la repubblica romana, «venuta sotto al principato» una monarchia temperata da aristocrazia e popolo, «fecero i pretori prevalere ordine naturale» negli editti, ma ancora con «un qualche rispetto delle XII tavole». Invece, i principi nelle loro costituzioni non ebbero più alcun riguardo dello gius antico<sup>126</sup>. In una, «Siccome il diritto civile comune fu il sorcolo per cui il diritto delle genti maggiori si transfuse in quello delle genti minori, parimenti la giurisprudenza dei pretori fu il tralcio che conduce l'antico diritto della legge delle XII tavole a tramutarsi nel nuovo diritto stabilito dalle costituzioni dei principi»<sup>127</sup>.

Definisce compiutamente l'equità naturale: «riceve ed accoglie molte eccezioni alle regole espresse dalla legge e sforzasi di temperare i rigori della ragion civile», ma «l'equità naturale comporta un rigore ancora più inflessibile; ella non discioglie alcuno dall'immutabile sua legge», sebbene sia l'equità civile che riceve il nome di «rigore di legge»<sup>128</sup>. Ne individua

---

<sup>121</sup> *De Uno*, 282.

<sup>122</sup> *Ivi*, 284.

<sup>123</sup> *Ivi*, 318.

<sup>124</sup> *Ivi*, 286 e 288.

<sup>125</sup> *Ivi*, 294.

<sup>126</sup> *Ibidem*.

<sup>127</sup> *Ivi*, 330.

<sup>128</sup> *Ivi*, 288.

la conseguenza nel dire diritto: «la giurisprudenza per la varietà delle cause, che occorrono alla giornata non mai ferma e sempre varia si dimostra»<sup>129</sup>.

E l'equità naturale, con l'abbandono di «ogni solennità di forme e di parole» e l'esame dell'«intrinseca verità del fatto», regna sia nella monarchia, svincolata dalle 'formole' legali<sup>130</sup> che nella popolare repubblica, dominata dalla *multitudo*, che «solo conosce l'equità naturale, di cui è pregio particolare il considerare il proprio merito di ogni singola causa»<sup>131</sup>, la 'conformità' ai fatti, la ragione delle «minute circostanze»<sup>132</sup>, che – come Croce ricordava – è ««una Formola informe di ogni forma particolare», [...] ch'a guisa di luce di sé informa in tutte le ultime minutissime parti della lor superficie i corpi opachi de' Fatti, sopra i quali ella è diffusa»<sup>133</sup>.

Ne deriva che l'equità naturale è vittima di una eterogenesi dei fini: nata per salvare l'autorità delle leggi, dinnanzi ai casi concreti, scovando eccezioni e ricorrendo a finzioni, è responsabile del crollo di quell'autorità.

Ma quando questo accade e – questo accade perché l'equità naturale prevale sulla equità civile, la giustizia del caso sulla legge – accade la barbarie, la guerra delle fazioni<sup>134</sup>. Ma questo – a rovescio – significa che il progetto politico di Vico è di ricondurre l'*ordo naturalis* entro il 'certo' dell'*ordo civilis*<sup>135</sup>. Non vi è alcuna ipostatizzazione di quell'equità (naturale), di quella 'verità' originaria, prudente, del fatto che l'interprete dovrebbe cogliere, che molti vi hanno letto. Vi è al contrario la prescrizione della mediazione della legge tra giureconsulto e caso.

Nella *Scienza nuova*, lo schema non cambia, ma si arricchisce di argomenti. Nel Libro IV, concate tre spezie di Giurisprudenze, di autorità e di ragioni. La prima giurisprudenza fu una sapienza divina, una «*Teologia Mistica*, che vuol dire *Scienza di divini parlari*, o d'intendere i *divini misterj* della *Divinazione*; e si fu *Scienza in Divinità d'auspicj*, e *Sapienza Volgare* [...] talchè di questa *prima Giurisprudenza* fu il primo, e proprio *interpretari*, detto quasi *interpatrari*, cioè *entrare in essi Padri*, quali furono dapprima detti gli *Dei*, come si è sopra osservato, che *Dante* direbbe *indiarci*, cioè *entrare nella mente di Dio*: e tal Giurisprudenza estimava il *giusto* dalla sola *solennità* delle divine cerimonie; onde venne a' Romani tanta *superstizione degli atti legittimi*»<sup>136</sup>. A questa corrisponde la ragione divina, che coincide con l'autorità. La seconda fu la giurisprudenza eroica «di cautelarsi con certe *proprie parole*, qual'è la *Sapienza di Ulisse* [...] Onde tutta la *riputazione de' Giureconsulti Romani Antichi* consisteva in quel lor *cavere*: e quel loro *de jure respondere* pur'altro non era, che *cautelare* coloro, ch'avevano da sperimentar'in *giudizio* la lor *ragione*, d'espore al *Pretore* i *fatti* così

<sup>129</sup> *Ivi*, 274.

<sup>130</sup> *Ivi*, 294; più avanti, però, scrive (*ivi*, 314) che «la monarchia è preferibile (è meno peggio), perché si ha egual riguardo alla solennità delle forme ed alla verità».

<sup>131</sup> *Ivi*, 290; conf. 175, 183, 233 e 295.

<sup>132</sup> *Ivi*, 302.

<sup>133</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 192: il passo è tratto dalla *Scienza nuova*, 1229.

<sup>134</sup> G. GIARRIZZO, *Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone e Muratori*, in *Vico. La politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, 83.

<sup>135</sup> Sulla convergenza in Vico tra razionalità, diritto naturale e concretizzazione nel diritto civile N. BADALONI, *Sul vichiano diritto naturale delle genti*, in P. CRISTOFOLINI (a cura di), *Opere giuridiche*, cit., XXVIII-XXIX.

<sup>136</sup> *Scienza nuova*, 1174-5.

*circostanziati*, che le *formole dell'azioni* vi cadessero sopra a *livello*, talchè il *Pretore non potesse loro niegarle*»<sup>137</sup>. A questa corrisponde la *ragion di Stato*, l'*aequitas civilis*, la cui autorità è tutta riposta nelle «*solenni formole delle Leggi*» e nel fine della «*conservazione del Gener'Umano*»<sup>138</sup>. La terza è la *giurisprudenza umana*, che guarda «*la verità d'essi fatti, e piega benignamente la ragion delle leggi a tutto ciò, che richiede l'ugualità delle cause*: la qual *Giurisprudenza* si celebra nelle *Repubbliche libere popolari*, e molto più sotto le *Monarchie*, ch'entrambe sono *Governi Umani*»<sup>139</sup>. A questa corrisponde la *ragione naturale*, l'*aequum bonum*, l'*aequitas naturalis*, la cui autorità è tutta riposta «*nel credito di persone sperimentate di singolar prudenza nell'agibili, e di sublime sapienza nell'intelligibili cose*»<sup>140</sup>. Talchè le *Giurisprudenze divina e eroica* «*si attennero al certo ne' tempi delle nazioni rozze; l'umana guarda il vero ne' tempi delle medesime illuminate*»<sup>141</sup>.

Le tre età sono declinazioni diverse del rapporto, della polarità, tra i fatti, le circostanze e la legge: o i fatti sono sussunti nella legge o la legge è piegata (d)ai fatti<sup>142</sup>.

Ma il corollario che segue pone il problema e rivela la scelta di Vico per il primo corno dell'alternativa. E cioè «*Come ne' tempi rozzi di Roma fussero stati sappientissimi di Stato i Romani; e ne' loro tempi illuminati dice Ulpiano, ch'oggi di stato s'intendono soli, e pochi pratici di Governo?*». Perchè «*gli Antichi Romani, che furono gli Eroi del Mondo, essi naturalmente guardavano la Civil'Equità; la qual'era scrupolosissima delle parole, con le quali parlavan le leggi; e con osservarne superstiziosamente le lor parole, facevano camminare le leggi diritto per tutti i fatti, anco dov'esse leggi riuscissero severe, dure, crudeli, per ciò, che se n'è detto più sopra, com'oggi suol praticare la Ragione di Stato: e sì la Civil'Equità naturalmente sottometteva tutto a quella Legge Regina di tutte l'altre, conceputa da Cicerone con gravità eguale alla materia, SVPREMA LEX POPVLI SALVS ESTO*»<sup>143</sup>. E questo «*perchè ne' tempi Eroici, ne' quali gli Stati furono aristocratici, come si è appieno sopra pruovato, gli Eroi avevano privatamente ciascuno gran parte della pubblica utilità, ch'erano le monarchie famigliari conservate lor dalla Patria; e per tal grande particolar'interesse conservato loro dalla Repubblica naturalmente posponevano i privati interessi minori*»<sup>144</sup>: lì l'interesse privato è immedesimato con quello pubblico. «*Al contrario ne' Tempi Umani, ne' quali gli Stati provengono o liberi popolari, o monarchici [...] i cittadini ne' primi comandano il ben pubblico, che si ripartisce loro in minutissime parti, quanti son'essi cittadini, che fanno il popolo, che vi comanda; e ne' secondi son'ì sudditi comandati d'attender'a' loro privati interessi, e lasciare la cura del Pubblico al Sovrano Principe [...] per tutto ciò son'oggi gli uomini naturalmente portati ad attendere all'ultime circostanze de' fatti, le quali agguagliano le loro private utilità; ch'è l'AEQVVM BONVM, considerato dalla terza spezie di Ragione [...] la quale si dice Ragion Naturale, e da' Giureconsulti AEQVITAS NATVRALIS vien'appellata; della quale sola è capace*

<sup>137</sup> *Ivi*, 1175.

<sup>138</sup> *Ivi*, 1176.

<sup>139</sup> *Ivi*, 1175.

<sup>140</sup> *Ivi*, 1176.

<sup>141</sup> *Ivi*, 1175.

<sup>142</sup> Per tutti, v. la lettura di N. BADALONI, *Introduzione*, cit., 83.

<sup>143</sup> *Scienza nuova*, 1179.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

*la moltitudine: perchè questa considera gli ultimi a sè appartenenti motivi del giusto, che meritano le cause nell'individuali loro spezie de' fatti»<sup>145</sup>.*

L'epilogo è lo stesso: l'equità naturale sgretola la ragion di stato.

Quando si discorre di *natura* il nemico, nei suo corsi e ricorsi storici, è sempre lo stesso.

Resta, però, da risolvere la coerenza con la ricostruzione qui proposta della critica di Vico alla *meccanica* del sillogismo deduttivo, che è apodittico perché conterrebbe già nelle premesse le conclusioni, ma che solo sostiene la dottrina cognitiva, sussuntiva, dell'interpretazione giudiziale. Anche a voler prescindere dalla considerazione che tra premesse e risultato vi è sempre uno scarto, un passaggio non necessario, ciò che pare contare è che Vico, in ogni caso, non delinea un modello teorico alternativo a quello logico-sussuntivo, su cui si regge il dire diritto. Critica il movimento logico che va dal generale al particolare e prescrive l'induzione, ovvero il ragionamento giuridico ana-logico, che ha a che fare con esempi, somiglianze e differenze e che va dai casi alla regola. Ma resta interna alla logica della regola generale di un caso particolare o al caso di una regola, quindi, all'applicazione della norma al caso o alla riconduzione di un fatto alla norma, che è lo stesso<sup>146</sup>. È sempre logicamente il caso di una regola data, pre-posta.

#### **4.1. I giudizi**

La forma dei giudizi, dei processi nell'esercizio della *iurisdictio*, segue lo stesso corso del parametro: si articola secondo la medesima ripartizione triadica che caratterizza ogni aspetto 'del corso che fanno le nazioni'.

Nell'età degli dei e degli eroi non vi erano «*leggi giudiziarie da punir' i torti, ed emendare le violenze private*», ma *duelli* che «contenevano *giudizj reali*, che, perocchè si facevano *in re presenti*, non avevano bisogno della dinonzia»<sup>147</sup>, «*giudizi armati*»<sup>148</sup>, che perpetuavano le costumanze dell'età dell'innocenza o degli dei, lo stato ferino. Tale costume, secondo la dignità LXXXV, era «*de' popoli barbari*; perché i popoli, perciò ne' lor'incominciamenti son barbari, perchè non son'addimesticati ancor con le leggi»<sup>149</sup>.

Seguirono i giudizi «*ordinarij*, osservati con una somma *scrupolosità di parole*, che da' *giudizj* innanzi stati *divini* dovette restar detta *religio verborum*; conforme le *cose divine* universalmente son concepute con *formole consagrate*, che non si possono d'una *letteruccia* alterare; onde delle *antiche formole dell'azioni* si diceva, *qui cadit virgulâ, caussâ cadit*: ch'è 'l *Diritto Naturale delle Genti Eroiche* osservato *naturalmente* dalla *Giurisprudenza Romana*

---

<sup>145</sup> *Ivi*, 1180.

<sup>146</sup> Esperisce il tentativo di costruire una filosofia della giurisprudenza come diritto *del caso singolo*, del diritto *come caso*, alternativa a quella della applicazione della norma generale al caso *particolare*, T. GAZZOLO, *Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica*, Torino, Giappichelli, 2018.

<sup>147</sup> *Scienza nuova*, 1185-6.

<sup>148</sup> *Ivi*, 1187.

<sup>149</sup> *Ivi*, 881.

*Antica: e fu il fari del Pretore, ch'era un parlar'innalterabile*<sup>150</sup>. È «la *ragion stretta* osservata nelle *parole*», che è il *fas gentium*<sup>151</sup>, la lingua certa perché «lingua delle leggi»<sup>152</sup>.

Insomma, le violenze fisiche, corporali, dei primi processi furono temperate, diventarono simboliche, cerimonie e favole: la realtà dei giudizi divenne la letteralità, la scrupolosità delle parole e «le formole, con le quali parlavano le leggi, per le loro misure di tali e tante parole, si dissero *«carmina»*»<sup>153</sup>. Da qui la conclusione che tutto il diritto romano antico fu un «serioso poema» che si rappresentava dai romani nel foro e l'antica giurisprudenza «una severa poesia».

E quando la giurisprudenza è rigida, perché regna la legge scritta e vi è stretta osservanza delle parole, «di rado intervengono formali giudizi»<sup>154</sup>: i giudizi sono pochi.

Infine, nei tempi umani i giudizi sono straordinari: «signoreggia la *verità d'essi fatti*; a' quali secondo i dettami della *coscienza* soccorrono ad ogni uopo *benignamente* le *leggi* in tutto ciò, che domanda essa *uguale utilità delle cause*». È il luogo e il tempo della prudenza, del pudore e della buona fede: è il *fas naturale*, il «*Diritto immutabile dell'Umanità Ragionevole*», che conviene «all'*apertezza* delle *Repubbliche popolari*, e molto più alla *generosità* delle *Monarchie*»<sup>155</sup>. E man mano che la giustizia diviene 'ragionevole', «perché si agguaglia al fatto pel vero e reale sentimento, discostandosi da qualsiasi verbale disposizione contraria alla verità di esso», le leggi divengono numerose, «imperocchè in quelli vuole ognuno sperimentare la necessità della legge» e «sono in gran numero i giudizi legali»<sup>156</sup>.

Il corso della storia è sempre lo stesso, ruota sempre attorno alla polarità rigore/equità, che corrispondono «all'interpretazione ed all'esecuzione della legge»<sup>157</sup>: dai giudizi divini e eroici, in cui regna la solennità della legge, i diritti *reali*, corpulenti, si arriva ai giudizi umani, benigni, ragionevoli, che superano le antiche cerimonie.

Ma Vico non dice affatto che la seconda setta di giudizi sia preferibile: anzi, è l'anticamera del ritorno della barbarie.

È decisiva la teoria vichiana dell'interpretazione della legge.

## 5. La lettera e lo spirito della legge

La lettura discorsiva, argomentativa, *benigna*, di Vico si fonda sulla qualificazione delle controversie intorno all'interpretazione della legge, nelle *Istituzioni oratorie*, come stati di *qualità*, da cui si evincerebbe la relativizzazione in Vico del testo e «il rifiuto di una concezio-

---

<sup>150</sup> *Ivi*, 1188.

<sup>151</sup> *Ivi*, 1191. Già nel *De Uno*, 300, il giudizio è ordinario «quando è scrupolosamente osservata la serie regolare e solenne degli atti giudiziari, stabilita per guidare il giudice nella ricerca della verità del fatto», ove ordine significa «solenne formola d'azione».

<sup>152</sup> *Sinopsi*, 14.

<sup>153</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 163.

<sup>154</sup> *De Uno*, 306.

<sup>155</sup> *Scienza nuova*, 1191-2.

<sup>156</sup> *De Uno*, 314.

<sup>157</sup> *Ivi*, 302, laddove – con lessico giuridico moderno, quasi costituzionalistico – «la giustizia e l'ingiustizia si riportano alla deliberazione ed alla creazione della legge».



ne dell'interpretazione come interpretazione di un testo, di una *scriptura*: il testo è soltanto un elemento del processo interpretativo, in quanto è sottinteso il primato del caso, della natura delle cose sulla astratta formulazione normativa<sup>158</sup>. E questo perché in Vico la norma di riconoscimento fondamentale non sarebbe, nella tradizione delle *leges legum*, la volontà del legislatore, ma, nel solco delle *regulae iuris*, l'equità. Tradotto nei termini della teoria dell'interpretazione, significa la svalutazione del metodo letterale.

Nel testo di Vico, nei dislivelli del suo discorso, però, la «lettera» della legge prevale sul suo «spirito» e la volontà del legislatore, l'autorità, è *pars veri*.

Con ciò non si intende sostenere né che tutte le letture ermeneutiche, invero difficilmente riducibili ad unità, propugnino necessariamente lo spirito della legge né che l'interpretazione debba essere mera *esegesi* del testo o, che al contrario, lo spirito debba essere criterio di interpretazione della legge. Qui interessa, più modestamente, verificare se dai molti luoghi vichiani emerga il senso della relazione tra criterio letterale e fenomenologia dello spirito.

La polarità lettera/spirito si inserisce nella teoria dell'interpretazione giuridica vichiana che presuppone il diritto *scritto*<sup>159</sup> e nelle lunghe concatenazioni che Vico articola per arrivare ad individuare il principio unico della giurisprudenza, della sapienza delle cose umane e divine. La serie lettera/autorità/filologia/certo si oppone alla serie spirito/ragione/filosofia/vero.

Leggiamo il *De ratione*. «La lettera della legge concerne il diritto stretto e lo spirito di essa l'equità»<sup>160</sup>: i giureconsulti attingono alla lettera, gli avvocati anche allo spirito, che implica eloquenza. Critica l'oblio della lettera, del diritto stretto, nei tempi umani, benigni: la sua critica è rivolta alla facilità di far valere nelle questioni giuridiche l'equità desunta dal fatto, perché «le leggi, non con la loro lettera, ma con il loro spirito vengono ad adattarsi ai fatti»<sup>161</sup>. Così, però, si intacca la loro «autorità» e la «rigidezza» della giurisprudenza romana, che, nell'applicare solennemente il diritto, ridondava di maggiore utilità per lo Stato<sup>162</sup>.

La lettera è tutt'uno con l'elogio della rigida immutabilità delle leggi romane: «tanto che, qualora non la sola utilità dei privati, ma il medesimo interesse dello Stato consigliasse di derogarvi, provvedevano a ciò i giureconsulti, ricorrendo o a certe loro *fictiones iuris* o a certi loro espedienti, in guisa da non fare innovar nulla nel diritto vigente. [...] Pertanto chi con retto criterio faccia riflessione a tutte codeste cose, troverà che le *fictiones iuris* non furono se non espedienti escogitati dalla giurisprudenza antica per estender l'applicazione delle leggi o derogarvi: con che i giureconsulti antichi, a differenza dei moderni, adattavano non le leggi ai fatti, ma i fatti alle leggi. E in questo appunto va riposta la piena lode di cui s'è resa

---

<sup>158</sup> A. GIULIANI, *La filosofia retorica di Vico e la nuova retorica*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli*, vol. LXXXV, Napoli, 1974, 152, su cui F. CERRONE, *Alessandro Giuliani: un'idea di ragione critica, dialettica e controversiale del diritto*, cit., 30.

<sup>159</sup> Nel *De uno*, 274, compare il legame tra interpretazione e scrittura: strappate al Senato dalla plebe le XII tavole, le leggi scritte, ecco che «essendo scritta la legge e mutandosi di continuo la lingua, fu necessaria l'interpretazione».

<sup>160</sup> *De ratione*, 167.

<sup>161</sup> *Ivi*, 181.

<sup>162</sup> *Ibidem*.

meritevole la giurisprudenza antica: nell'aver saputo escogitare espedienti del genere, in virtù dei quali, pur lasciando immutate le leggi, si provvedesse all'utilità pubblica»<sup>163</sup>.

Sul piano dell'applicazione del diritto, non pare corretto trarre dall'accento all'interpretazione estensiva o all'argomento analogico il peso delle circostanze e quindi la vocazione casistica, giurisprudenziale. L'analogia, almeno nella sua declinazione quale analogia *legis* e *iuris*, è piuttosto propria della sistematica, della ossessione positivista per la completezza dell'ordinamento.

Così come Vico non pare, incoerentemente, prescrivere di piegare la legge ai fatti ove fa riferimento all'immagine del regolo flessibile di Lesbo, che nella semantica giuridica rappresenta la mitezza dello spirito della legge contro l'inflessibilità della sua lettera<sup>164</sup>. In Vico il regolo «lungi dal voler conformare i corpi a sé, si snodava in tutti i sensi per adattare se stessa alle diverse forme dei corpi», quale metro di giudizio de «i fatti umani» che «non possono misurarsi con il criterio di questa rettilinea e rigida regola della mente». Non lo oppone al metro legale di giudizio: piuttosto, dal contesto parrebbe riferirlo «alle azioni della vita pratica (*vitae agenda*)» che, appunto, «sono valutate in conformità ai momenti e alle contingenze delle cose, cioè alle cosiddette circostanze, di cui molte sono estranee e inutili, alcune spesso non congruenti e talvolta anche avverse al proprio fine»<sup>165</sup>. Si tratta di una generica regola di condotta *prudente* nella vita civile, attiva e non regola di giudizio<sup>166</sup>. Potrebbe obiettarsi che il metro lesbio, metafora della misura indeterminata dello spirito della legge – opposta al rigido e indeformabile canone di Policleteo, la lettera della legge – è un luogo aristotelico: e Aristotele stabilisce espressamente il parallelo tra il regolo che «si adatta alla forma della pietra e non rimane saldo» e «il decreto» che «si adatta ai fatti»<sup>167</sup>. Ma Aristotele poco prima ha scritto che «produce l'aporia il fatto che l'equo (*to epieikès*) è giusto, ma non lo è secondo la legge, al contrario è una correzione di ciò che è legalmente giusto. Ne è causa il fatto che ogni legge è universale, ma su certi argomenti non è possibile pronunciarsi in forma universale. Quindi nei casi in cui è necessario pronunciarsi in forma universale, e dall'altra parte non è possibile farlo correttamente, la legge tiene conto di ciò che accade per lo più senza ignorare l'errore. Ciononostante essa è formulata correttamente, dato che l'errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della cosa: infatti la materia delle azioni è senz'altro di questo tipo più alta di saggezza pratica»<sup>168</sup>.

In ogni caso, Vico, nel *De ratione*, con l'elogio della sacralità, formalità e ritualità (in una, della religiosità) del diritto (romano in età repubblicana), mette da parte l'origine rozza della legge e del suo formalismo, per sostenere con decisione la superiorità della legge solenne sull'equità: la legge – in questo sta la sua 'divinità'<sup>169</sup> – deve essere immutabile, tanto che per mantenerla tale ricorrevano a *leges singulares* o *privilegia* o *fictiones iuris*, pur di non

---

<sup>163</sup> *Ivi*, 167; l'argomento torna a pagina 177.

<sup>164</sup> Sul suo valore simbolico, G. GIARRIZZO, «*Aequitas*» e «*prudentia*». *Storia di un topos vichiano*, in Id., *Vico, la politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, 172-4.

<sup>165</sup> *De ratione*, 131-3.

<sup>166</sup> Secondo la lettura della regola lesbica di G. GENTILE, *op. cit.*, 135.

<sup>167</sup> ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, V, 10, 1137 a-b.

<sup>168</sup> *Ivi*, 11 – 20.

<sup>169</sup> La lettera è appellata «divina» nel *De constantia*, 360.

cambiare la norma quando prevaleva l'interesse dello stato<sup>170</sup>. E di qui la separazione dei giureconsulti dagli avvocati, i primi curavano la 'lettera' della legge, i secondi lo 'spirito'. Ma la lettera è più importante dello spirito, perchè è la lettera che dà stabilità al diritto. Tanto che quando, col passaggio dalla repubblica all'Impero, venne data ai pretori la facoltà di mitigare le leggi con l'equità – per ingraziarsi la plebe – la giurisprudenza venne sostituita dall'equità pretoria e «finì col divenire semplicemente conoscenza delle cose umane, senza restare nemmeno scienza del giusto»<sup>171</sup>. La decadenza della giurisprudenza portò alla decadenza del diritto, con molte leggi: ma la ragione di questa decadenza sta appunto nel prevalere dell'equità, «che si riferisce ai fatti che sono infiniti»<sup>172</sup>, sull'unicità della legge, nel prevalere, cioè, dello spirito sulla lettera<sup>173</sup>.

Il *Diritto universale* è ambiguo. Nel *De Uno* Vico giustappone a una rigida *iustitia* che – inchiodata nel corpo della parola, nella parola come parte organica e unilaterale del corpo – «si agguaglia al fatto pel solo effetto di una conformità verbale» alla giustizia equa che si agguaglia «pel vero e reale sentimento»<sup>174</sup>. Nell'interpretazione, fatta di parole e di *sentimenti*, concorrono i pragmatici, ovvero il «diritto positivo» e i filosofi, ovvero i «principi del diritto»<sup>175</sup>: parrebbero allusioni alla lettera opposta allo spirito. Più avanti, però, ribalta il discorso: mentre «lo spirito della legge» è «il volere del legislatore», «la ragione della legge è la conformità della legge col fatto. Possono mutare i fatti, e può variar ugualmente lo spirito della legge, od il volere del legislatore, ma non può cambiare la conformità della legge col fatto, né quindi la ragione di essa. Mutandosi i fatti, può cessarne la ragione; ella può starsene inoperosa [...] Lo spirito della legge riguarda all'utilità e ne asseconda le vicende; la ragione della legge, la quale vuol essere al fatto conforme, riguarda all'onestà, ch'è cosa eterna»<sup>176</sup>. Qui, a rovescio, lo spirito della legge non sarebbe altro che la volontà, contingente, del legislatore e la ragione, che è ciò che la fa essere *vera*, ne prescriverebbe la conformità ai fatti. Ma nell'interpretazione delle leggi, conformemente alla concezione materiale di legge intravista in Vico, «vuolsi sempre considerare la ragion universale, ancorchè essa sembri mancare nel caso speciale e mancando in una legge l'universal ragione, dobbiamo da quella legge discostarci per ubbidire a quella più universal ragione»<sup>177</sup>. Prescrive il discostamento dalla legge solo ove questa sia priva di ragione *universale*.

Nel *De constantia* delinea le polarità: la lettera della legge è il *certum*, il diritto volontario, l'autorità; lo spirito è la ragione da cui proviene il *verum*, la conformità della legge al fatto. Non la risolve: a proposito della coerenza della giurisprudenza si legge che «all'interpretazione delle leggi valgono entrambe le parti: con la prima, il filosofo può osser-

---

<sup>170</sup> Invero, se la definizione di *iuris-dictio* come potestà civile piena, costitutiva, avvicina Vico ad una concezione politica, creativa, di legge, l'elogio dell'immutabilità allontana dall'idea moderna, rivoluzionaria, di legge come potere sovrano di ciò che prima non c'era.

<sup>171</sup> *De ratione*, 175.

<sup>172</sup> *Ivi*, 177 e 183.

<sup>173</sup> Su questo rovesciamento V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CVI-CVII.

<sup>174</sup> *De Uno*, 302.

<sup>175</sup> *Ivi*, 22-3.

<sup>176</sup> *Ivi*, 98.

<sup>177</sup> *Ivi*, 102.

vare la ragione eterna, con la seconda il filologo valuta le parole della legge»<sup>178</sup>. Con il secondo assioma, una prima versione delle *degnità* della *Scienza nuova*, però, prescrive che «regola divulgata di interpretazione è che nell'interpretare le leggi le parole vanno accolte nel loro significato proprio, a meno che non ne conseguano assurdità»<sup>179</sup>.

È poi vero che sempre nel *De constantia* scrive che «lo stretto diritto è proprio degli ingegni rozzi», che accolgono le parole «senza alcuna *epieikeia* [equità] (che nasce infatti da acutezza di ingegno)»<sup>180</sup>, che la somma scrupolosità delle parole nelle genti barbare e rozze porta con sé leggi «concepite con parole certe» come i *carmina* dei poeti, che erano anche teologi politici<sup>181</sup> e che essendo «attentissimi al significato strettamente letterale della parole – data la rozzezza degli ingegni – avvenne per la natura stessa delle cose che i giudici si attenessero strettamente alle formule giuridiche così come erano state concepite»<sup>182</sup>. Indaga, da antropologo, le manifestazioni e l'origine di questa rozzezza eroica propria dell'età omerica: «Come ogni giorno osserviamo che gli uomini un poco più rozzi, qualora si prescrivano a essi qualcosa e non possano esprimerlo come è stato loro detto, non fanno ciò né per un diverso motivo di un qualche pari o maggiore utilità, e si scusano per il fatto che l'altra ragione non sia stata loro riferita con chiarezza e precisione. Questo costume di rozzezza eroica in Omero si può osservare tra gli dei, nonché tra gli uomini, che riferiscono ad altri i discorsi a loro riferiti da altri ancora, discorsi fatti delle medesime parole e non cambiati neppure di una virgola»<sup>183</sup>. Per questo nella *Scienza nuova* può sostenere che gli storici, gli interpreti, «danno in quella *grave offesa alla Romana generosità*, con cui dicono, ch'è *rigori*, le *solennità*, gli *scrupoli*, le *sottigliezze delle parole*, e finalmente il *segreto* delle medesime *Leggi furon'imposture de' Nobili*, per aver'essi le *Leggi in mano*, che fanno una gran parte della *potenza* nelle città. Ma tanto si fatte *pratiche* furono da ogn'impostura lontane, che furono *costumi* usciti dalle lor'istesse *nature*; le quali con tali *costumi* produssero tali *stati*, che naturalmente dettavano tali, e non altre *pratiche*»<sup>184</sup>.

Ma dobbiamo intenderci su quella rozzezza, su quella età barbarica, su quella natura e sul giudizio che ne dà Vico. Per non fraintendere il testo non dobbiamo dimenticare che l'età prediletta è proprio l'età eroica, in cui l'intelletto è ancora tutt'uno con il senso e che «*le malnate sottigliezze degli'ingegni maliziosi*» vanno ad irrugginire «dentro *lunghi secoli di barbarie*»<sup>185</sup>.

La direzione della polarità non muta nelle trasposizioni della *Scienza nuova*, in cui la lettera e lo spirito si traducono nel rapporto, rispettivamente, tra il certo e il vero.

---

<sup>178</sup> *De constantia*, 350.

<sup>179</sup> *Ivi*, 510. Nella *Sinopsi*, 9, già compare l'assioma secondo cui «è certa regola d'interpretazione che le parole si devono prendere nella lor propria significazione, se non pure ne siegue inconveniente».

<sup>180</sup> *De constantia*, 548.

<sup>181</sup> *Ivi*, 552; già 476.

<sup>182</sup> *Ivi*, 636 e 674.

<sup>183</sup> *Notae in Libro alterum*, 788.

<sup>184</sup> *Scienza nuova*, 1181.

<sup>185</sup> *Ivi*, 1261. Già nella *Scienza nuova* del 1725, 120, aveva scritto che «Prima ne' costumi son barbari, poi severi, indi umani, appresso gentili, più in là delivati, finalmente dissoluti e corrotti».

La lettera rinvia al certo pratico<sup>186</sup>. La lettera è il valore della legge in quanto legge, la quale, seppure immorale o irragionevole, serba pur sempre il valore che le viene dall'imperio della volontà. È la *Degnità CXI*: «Il certo delle leggi è un'oscurezza della ragione unicamente sostenuta dall'autorità, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle, e siamo necessitati praticarle per lo di loro "certo", che in buon latino significa "particolarizzato" o, come le scuole dicono "individuato"».

Lo spirito è «il vero delle leggi» della *Degnità CXIII*, che «è un certo lume e splendore di che ne illumina la ragion naturale; onde spesso i giureconsulti usan dire "verum est" per "aequum est"».

Ma il senso del rapporto non esce dalle concatenazioni precedenti, ove si considerino le corrispondenze interne dei testi vichiani. Vico associa il certo alla 'ragione stretta', della quale è regola il rigore dell'equità civile, e il vero alla 'ragione benigna', regolata dall'equità naturale. Queste associazioni portano a dire che proprio la decadenza e la barbarie che seguono all'ingentilimento, all'inumanamento, dell'equità naturale dimostrano la preferenza vichiana per la lettera della legge.

La conclusione resta valida ove si guardi alla filogenesi della giurisprudenza tracciata nel Libro IV. La giurisprudenza divina, una sapienza divina ovvero una teologia mistica, ove *interpretari è interpatrari* (entrare in essi padri)<sup>187</sup>, e quella eroica «si attennero al certo ne' tempi delle nazioni rozze»; la giurisprudenza umana guarda «la verità d'essi fatti e piega benignamente la ragion delle leggi a tutto ciò che richiede l'uguaglianza delle cause», il che significa che «guarda al vero ne' tempi delle nazioni illuminate». Ma a queste giurisprudenze corrispondono le tre spezie di autorità e ragione: la ragione divina, che è tutt'uno con l'autorità, la ragion di stato, in cui l'interesse privato coincide con il bene comune e la ragione naturale o equità naturale dei singoli, separata dalla equità civile. Quella rozzezza dei primi uomini continua a opporsi alla sottigliezza delle menti dispiegate degli uomini ingentiliti. Ma l'esito della seconda resta la barbarie della riflessione.

Come notava Croce, quando Costantino «stabilì che ogni motivo particolare di equità faceva mancare le leggi», «si giunse all'estremo opposto del «*privilegia ne irrogando*» delle Dodici Tavole; e privilegi erano tutte le eccezioni fatte alle leggi e dettate dal particolare merito dei fatti, che li traeva fuori dalle comuni disposizioni»<sup>188</sup>. Ma qui sta la possibilità, «in quella somma delicatezza dell'umana ingentilita», di «corrompersi, imbarbarirsi con la «barbarie della riflessione», e ricadere in una sorta di nuova ferinità, per ripassare dipoi a nuova eroica barbarie»<sup>189</sup>.

---

<sup>186</sup> Sulla corrispondenza vichiana tra lettera della legge, *formula legum* e certo pratico B. CROCE, *op. cit.*, 96.

<sup>187</sup> Già nelle *Notae in Librum alterum*, 778, scrive che «interpretari è interpatrari per i popoli primitivi. Poiché la prima interpretazione fu la divinazione, quasi una interpretatio con cui i migliori assecondavano i pensieri dei padri ossia degli dei».

<sup>188</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 195.

<sup>189</sup> *Ivi*, 196.

Insomma, la dottrina vichiana della lettera della legge è sì propria dei «*primi uomini che fondarono l'umanità gentile*», ma non è affatto «metodo primitivo», ove lo si intenda in accezione spregiativa<sup>190</sup>.

Al più, se si rammenta che Vico prescrive di interpretare le leggi alla luce della forma di governo, potrebbe ritenersi che Vico escluda di isolare il testo dal suo *contesto*.

### 5.1. La scrittura, le parole e le cose

Il primato della lettera sullo spirito, un certo *testualismo* – se così si può dire – che assicura il governo delle leggi (e non degli uomini), sono coerenti con la dottrina del linguaggio di Vico o, meglio, con la sua semiotica.

In Vico, la scrittura, il corpo<sup>191</sup>, si oppone al primato della voce e della parola, al logocentrismo: i gesti, le *figurae*, le iscrizioni prevalgono sulla *phonè*.

Il punto di avvio è il rapporto tra le parole e le cose: le cose vengono *significate* in modo diverso, secondo la filogenesi dell'umanità che ripete l'ontogenesi dell'individuo<sup>192</sup>.

Selezioniamo i (molti) luoghi vichiani utili.

Nel *De antiquissima*, «le parole sono simboli e note delle idee», così «le idee sono simboli e note delle cose»<sup>193</sup>. Nel *De constantia iurisprudentis* più decisamente «tutta la storia [con linguaggio vichiano la filologia] si divide in storia delle cose e in storia delle parole» e «la seconda discende dalla prima perché le cose precedono i loro contrassegni»<sup>194</sup>. Cosicché, «siccome alle parole corrispondono le idee delle cose, alla filologia spetta anzitutto il compito di comprendere la storia delle cose»<sup>195</sup>. Nella LXIV degnità ri-scrive che «L'*ordine dell'idee* dee procedere secondo l'*ordine delle cose*».

Le due proposizioni, unite, significano che le idee e la loro verbalizzazione, le parole (che sono le idee delle cose), seguono e non precedono le cose: il corpo precede la mente. Questo è il punto di maggior distacco di Vico da Cartesio, perché in fondo il pensiero, la mente, viene a dipendere dal corpo, dalla scrittura, dall'iscrizione: è il rovesciamento dell'indipendenza della *res cogitans* dalla *res extensa*.

Nella nota 33 in *Librum alterum*, Vico si interroga sulla scissione tra filosofia e filologia. Svolge due osservazioni. Primo, «la scrittura volgare, cominciata dalla matematica, condusse gli uomini alla metafisica dei filosofi». Secondo «come prima la lingua eroica aveva

---

<sup>190</sup> E così pare averlo inteso la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2013, ove ha definito il criterio letterale, o meglio quello «meramente letterale», «metodo primitivo sempre»: cfr. i rilievi critici di M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, Annali XI, Giuffrè, Milano, 2016, 434-5 e nt. 350 e N. ZANON, *La seconda giovinezza dell'art. 67 della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2014, n. 2, 384.

<sup>191</sup> Sul «corpo smisurato vichiano», che è «eccedenza» M. SANNA, *Vico*, Roma, Carocci, 2016, 127 ss.

<sup>192</sup> La messa in relazione di parole e cose mostra la contemporaneità, più che la modernità, del pensiero vichiano: quella relazione, con il passaggio di sapore vichiano dall'età della somiglianza e della similitudine all'episteme classica dell'età della rappresentazione, dell'ordine dell'identità e della differenza, torna in M. FOUCAULT, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, Milano, Rizzoli, 1967.

<sup>193</sup> *De antiquissima*, 23.

<sup>194</sup> *De constantia*, 424.

<sup>195</sup> *Ivi*, 386. Il primato delle cose sulle parole è chiaro nella *Vita*, 45: «e dalla storia delle cose si accertasse quella delle lingue».

diviso gli eroi dagli uomini, così dopo la lingua volgare divise i filologi dai filosofi. Il motivo di questa seconda osservazione è che, poiché la lingua volgare, in quanto comune, non riusciva a descrivere la natura e le proprietà delle cose, sorse la scissione tra i filosofi che si dettero a investigare sulla natura delle cose, e i filologi che invece investigavano sulle origini delle parole; e così la filosofia e la filologia, che erano nate tutte e due dalla lingua eroica, vennero ad essere divise dalla lingua volgare»<sup>196</sup>.

Qui inizia a emergere la contrapposizione tra lingua eroica e quella volgare: nella prima l'ordine delle idee/parole era l'ordine delle cose; nella seconda la ragione riflessa separa le idee/parole dalle cose.

Nella lingua eroica la 'cosa' a cui Vico si riferisce non è la cosa già distinta dalla parola, è la cosa che è la parola stessa, suono e gesto insieme. È la «parola reale» o «geroglifico», è il «parlar scrivendo» della *Scienza Nuova*, della voce, del suono che è tutt'uno col corpo, col gesto. È il parlare per «immagini» che sono i primi «caratteri delle lingua, onde poi le lettere «caratteri» furono dette»<sup>197</sup>. Nella lingua volgare, in cui la parola è separata dalla cosa, perché la *phonè* non è gesto, scrittura del corpo, parola reale, resta il significato puro, il segno convenzionale che sostituisce – fino a far dimenticare – la cosa rappresentata<sup>198</sup>.

Il primo è il linguaggio dell'immediatezza, della presenza, dell'intuizione; il secondo della rappresentazione, della mediazione, che rende visibile la cosa assente. Nella LXV Dignità Vico scrive che «appresso nel tempo, che le lettere volgari non si eran'ancor trovate, con le quali fussero scritte le leggi, per necessità di natura civile *lex* dovette essere *raccolta di Cittadini*, o sia il pubblico parlamento; onde la presenza del popolo era la legge, che solennizzava i *testamenti*, che si facevano *calatis comitiis*: finalmente il *raccogliere lettere*, e farne, com'un *fascio* in ciascuna parola, fu detto *legere*»<sup>199</sup>. Prima della lingua volgare, composta di lettere dell'alfabeto, che inserisce la *mediazione* tra cosa e parola, la legge era viva, era personificata, era corpo, era la 'presenza del popolo': è il linguaggio della datità.

Se si considera che il progetto scientifico vichiano è l'unione di filosofia e filologia, il recupero del corpo, del *sentire* dei sensi, non si tarderà a vedere dietro la Nota 33 la critica al linguaggio 'logico'<sup>200</sup>, alle idee-parole separate dalle cose, al linguaggio ridotto a puro significato e, quindi, alla distinzione/separazione tra significante e significato. L'ermeneutica – e con essa la fenomenologia dello spirito – pare molto lontana.

Nella *Scienza nuova* spiega perché e come è avvenuta quella separazione e chiarisce il primato della scrittura e, con essa, della lettera della legge:

---

<sup>196</sup> *Notae in librum alterum*, 770; la ragione della scissione tra (natura delle) cose e (origini delle) parole compare già nel *De constantia*, 482.

<sup>197</sup> *Sinopsi*, 7.

<sup>198</sup> Non a caso Vico, avvicinato al Rousseau de *Essai sur l'origine des langues* e al primato lì sostenuto della lingua del gesto, della parola «radicale», su quella della voce, compare in J. DERRIDA, *Della Grammatologia*, Jaca-book, Milano, 2012, 362, 384 e 395: compito della grammatologia, dove 'gramma' è inteso nel senso originario di lettera scritta dell'alfabeto, è di mirare alla comprensione del linguaggio a partire dal modello della scrittura, non dal *logos*. Sulla distanza tra la prospettiva materialistica dell'origine gestuale della lingua Vico e quella morale di Rousseau, però, v. N. BADALONI, *Introduzione*, cit., 90-3.

<sup>199</sup> Già nel *De antiquissima*, *legere* è «l'atto di chi raccoglie gli elementi della scrittura da cui si compongono le parole».

<sup>200</sup> Nella *Scienza nuova*, 930, «logica vien detta dalla voce λόγος».

Nelle tre età Vico distingue «tre spezie di lingue. Delle quali la prima fu una lingua divina mentale per *atti muti* religiosi, o sieno divine cerimonie; onde restaron in ragion civile a' romani gli «atti legittimi», co' quali celebravano tutte le faccende delle loro civili utilità. Qual lingua si conviene alle religioni per tal proprietà: che più importa loro essere riverite che ragionate; e fu necessaria ne' primi tempi, che gli uomini gentili non sapevano ancora articolare la favella. La *seconda* fu per *Imprese Eroiche*; con le quali *parlano l'armi*; la qual *favella*, come abbiam sopra detto, restò alla *Militar Disciplina*. La *terza* è per *parlari*, che per tutte le Nazioni oggi s'usano *articolati*»<sup>201</sup>.

Alle tre specie di lingue Vico correla tre specie di caratteri, cioè i «caratteri divini, che propriamente si dissero *geroglifici* [...] che non potendo fare con l'*astrazione* per *generi*, il fecero con la *fantasia* per *ritratti*; a' quali *Universali Poetici* riducevano tutte le *particolari spezie* a ciascun genere *appartenenti*», i «caratteri eroici, ch'erano pur'*Universali Fantastici*», che «con avvezzarsi poscia la mente umana ad *astrarre* le *forme*, e le *proprietà* da' *subbjetti*, passarono in *generi intelligibili*»<sup>202</sup> ed infine i «*volgari caratteri*», che «si compongono di *parole*», delle lettere alfabetiche<sup>203</sup>.

Nei «Corollarj d'intorno all'origini delle lingue, e delle lettere», Vico fornisce la prova della priorità della scrittura: «talchè sarebbe a diffinirsi *Arte di scrivere*, [...] e qual'in fatti ella dapprima nacque, come qui si dimostrerà, che tutte le *Nazioni prima parlarono scrivendo*, come quelle, che furon dapprima *mutole*» e «che a' *tempi d'Omero non si erano ancor trovate le lettere dette volgari*. Oltracciò se tali lettere fussero *forme* de' suoni articolati, e non *segni a placito*, dovrebbero appo tutte le Nazioni esser' *uniformi*, com' essi suoni articolati son' *uniformi* appo tutte. Per tal guisa disperata a sapersi non si è saputo il *pensare* delle prime Nazioni per caratteri poetici, nè 'l *parlare* per *favole*, nè lo *scrivere* per *geroglifici*»<sup>204</sup>.

Ma la relazione scrittura/pensiero è solo un momento dell'opposizione corpo/mente. Nella parte sulla «sapienza poetica» dei Corollari enuclea, consequenzialmente, la verità secondo cui, dato che «le prime nazioni gentili [dovettero] tutte essere state mutole ne' loro incominciamenti, dovettero spiegarsi per atti o corpi che avessero naturali rapporti alle loro

---

<sup>201</sup> *Scienza nuova*, 1172.

<sup>202</sup> *Ivi*, 1172-3. Croce coglie la contraddizione in cui cade la filogenesi di Vico. La poesia è nata da inopia, «che è un effetto d'infermità dello spirito; perché l'uomo rozzo e di debole cervello, non potendo soddisfare il bisogno che prova del generale e dell'universale, foggia a sostituzione i generi fantastici, gli universali o caratteri poetici; e che, per conseguenza, il vero dei poeti e il vero dei filosofi sono lo stesso, questo astratto e quello rivestito di immagini, questo una metafisica ragionata e quello una metafisica sentita e immaginata». Gli universali fantastici sarebbero quindi qualcosa di mezzo tra l'intuizione, che è individualizzante e il concetto, che universalizza. Ma Croce obietta che il concetto dell'universale fantastico come anteriore all'universale ragionato «concentra in sé la duplice contraddizione della dottrina; perchè all'elemento fantastico dovrebbe essere congiunto in quella formazione mentale l'elemento dell'universalità, il quale, per sé preso, sarebbe poi un vero e proprio universale, ragionato e non fantastico: donde una *petitio principii*, per la quale la genesi degli universali ragionati, che dovrebbe essere spiegata, viene presupposta». Ma se l'universale fantastico – universale rozzo ma fornito di un motivo di vero - «s'interpretasse come purificato dell'elemento universale e logico, cioè come mero fantasma», la civiltà barbarica verrebbe mutilata, «privata di ogni sorta di concetti e, per dir così, disossata»: B. CROCE, *op. cit.*, 56-60.

<sup>203</sup> *Scienza nuova*, 1173. In corrispondenza con le precedenti concatenazioni, deduce, quindi, che «Per tal *signoria* di *volgari lettere*, e *lingue* è necessario per *ordine di civil natura*, che le *Repubbliche libere popolari* abbiano *preceduto* alle *Monarchie*».

<sup>204</sup> *Ivi*, 943-4.



idee»<sup>205</sup>. Tra i primi tropi, che sono dei corollari della 'logica poetica', «la più luminosa e, perché luminosa, più necessaria e più spessa è la metafora, ch'allora è vieppiù lodata quando alle cose insensate ella dà senso e passione [...]: i primi poeti dieder a' corpi l'essere di sostanze animate, sol di tanto capaci di quanto essi potevano, cioè di senso e di passione, e si ne fecero le favole; talché ogni metafora si fatta vien ad essere una picciola favoletta»<sup>206</sup>.

Da tutto ciò deriva la regola che «tutte le metafore portate con simiglianze prese da' corpi a significare lavori di menti astratte debbon essere de' tempi ne' quali s'eran incominciate a dirozzar le filosofie»<sup>207</sup>. Vico aggiunge che «in tutte le lingue la maggior parte delle espressioni d'intorno a cose inanimate sono fatte con trasporti del corpo umano e delle sue parti e degli umani sensi e dell'umane passioni»<sup>208</sup>.

Secondo la spiegazione che Vico offre nelle Dignità, nel *Principio de' geroglifici* «i Mutoli si spiegano per atti, o corpi, c'hanno naturali rapporti all'idee, ch'essi vogliono significare [...] Quest'istessa è 'l *Principio del parlar naturale*, alla qual Favella Naturale dovette succedere la *Locuzion Poetica*, per *immagini, somiglianze, comparazioni, e naturali proprietà*» (LVII). E, ancora più chiaramente, «La mente umana è inchinata naturalmente co' sensi a vedersi fuori nel corpo; e con molta difficoltà per mezzo della riflessione ad intendere se medesima. Questa Dignità ne dà l'*Universal Principio d'Etimologia in tutte le Lingue*; nelle qual'i vocaboli sono trasportati da' corpi, e dalle proprietà de' corpi a significare le cose della mente, e dell'animo» (LXIII)<sup>209</sup>.

Sebbene la lettura dei testi vichiani non sia mai immediata, ma sempre aperta a pluralità, a zone in ombra, nelle sue corrispondenze, associazioni, contaminazioni e relazioni tra età, lingue e caratteri, pare innegabile che la sua semiotica trasuda di cosalità, di documentalità, di ontologia.

Croce aveva già scoperto, tra i canoni metodici della scienza storica di Vico, la centralità e superiorità del documento sulle narrazioni<sup>210</sup>. Ma questo porta assai lontano dalla ermeneutica *historiae*: porta al tentativo – inane – di colmare la distanza tra il tempo del significante e quello del significato o, per lo meno, di limitare il secondo<sup>211</sup>. Per suo conto, la più moderna reazione all'epistemologia ermeneutica ha edificato sulla documentalità, sulla «intuizione di Vico circa la necessità della iscrizione per la costruzione degli oggetti sociali», una ontologia degli oggetti sociali<sup>212</sup>. È una tesi fondata.

---

<sup>205</sup> *Ivi*, 947-8.

<sup>206</sup> *Ivi*, 932.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> *Ibidem*.

<sup>209</sup> *Ivi*, 875-6.

<sup>210</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 148 e 224.

<sup>211</sup> Il tentativo è inane perché se così non fosse non si darebbe la possibilità della storia: se la distanza tra significante e significato è costitutiva di ogni rappresentazione, di ogni narrazione, la storia non esiste come forma di conoscenza se non tematizzando i tempi diversi della narrazione dell'oggetto, la storicità dell'oggetto conosciuto e quella del soggetto conoscente. È lo scarto tra 'tempi' che l'interpretazione originalista tenta di annullare e quella storico-evolutiva di mettere a frutto. Ma proprio questa inanità rende assai significativa della teoria vichiana dell'interpretazione.

<sup>212</sup> M. FERRARIS, *Documentalità*, cit., 139 ss.

L'ossessione di Vico è il legame tra *res* e *verbum*<sup>213</sup>, la realtà, la corporalità, della parola, propri dell'età del 'parlar scrivendo' e persi a favore della relazione tra *verbum* e *mens*, della significazione<sup>214</sup>.

Nella lingua primitiva, gestuale, segnica, non parlata, non *verbale*, non vocale, il nesso tra corpo e mente è di immedesimazione, di incorporazione, di *embodiement*<sup>215</sup>. La scrittura è geroglifica: non rappresenta uno «stato di cose»<sup>216</sup>, ma è la cosa/significato. Non ha bisogno di essere interpretata: è visiva, iconologica, eidetica. Resiste nella lingua simbolica, metaforica, immaginifica, figurata, degli eroi, ove il parlare unisce voce e scrittura, *phonè* e *schéma*, significante e significato. Quel legame si spezza nella lingua alfabetica, articolata, astratta, concettuale, per «parlari convenuti»<sup>217</sup>: è «lingua epistolica o sia degli affari privati», è lingua fatta di lettere uniformi che non rinviano più alla cosa, al corpo, è riproduzione della voce, quindi solo acustica. E nel linguaggio tardo della riflessione il primo linguaggio dei sensi e del corpo opera in latenza: *sentire* per giudicare, *sententia*, giudizio che è proprio dei sensi.

Ai mutamenti della lingua corrispondono quelli del diritto, che è linguaggio: il diritto procede dalla massima letteralità, *realità* («il vendere veramente i figliuol» dei Padri nei tempi primi) al senso traslato, alla finzione e all'astrazione giuridica (le «vendite finte»)<sup>218</sup>.

Questa successione ci dice molte cose.

Innanzitutto, la scrittura (con le iscrizioni, i geroglifici, le immagini) precede la lingua (alfabetica, verbale, fonetica), viene prima della parola<sup>219</sup>. Vico scopre una umanità pre-linguistica, gestuale e scrittoria: «con la strana locuzione *parlare scrivendo* Vico compendia due aspetti differenti della semiosi [...]. *Parlare* significa "comunicare", "dare segni a qualcuno", indipendentemente da un determinato medium materiale; gli fa riscontro l'uso generale di *lingua*. *Scrivere* significa "produrre segni visivi", indipendentemente da una precedente lingua verbale articolata e senza nessuna limitazione alla mano in quanto organo dello scrivere»<sup>220</sup>. Persino secondo la lettura idealistica di Croce nella scrittura Vico distingue quella parte che è propriamente «scrittura e perciò convenzione, dall'altra che è invece diretta

---

<sup>213</sup> Nella *Scienza nuova*, 930, Vico nota che, infatti, «*verbum* significò anche *fatto* agli *Ebrei*, ed a' *Greci* significò anche *cosa*».

<sup>214</sup> V. VITIELLO, ...*Quell'innata proprietà della mente umana di dilettersi dell'uniforme...*, in G. CACCIATORE, V. GESSA KUROTSCHKA, E. NUZZO, M. SANNA (a cura di), *Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico nella riflessione filosofica contemporanea*, Napoli, Guida, 2004, 74-5.

<sup>215</sup> Il diritto muto (non scritto e non parlato) parrebbe essere quello consuetudinario, quello esemplare della prima 'spezia' di giurisprudenza: nella *Scienza nuova*, Libro I, *Dello stabilimento de' principj*, 836, Vico scrive che «per la mancanza delle lettere tutte le Nazioni nella loro barbarie si fondassero prima con le *consuetudini*, e ingentilite poi si governassero con le *leggi*». Sul diritto muto come diritto consuetudinario R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, 120-2.

<sup>216</sup> L'espressione heideggeriana è tratta da F. BOTTURI, *Vera narratio*, in *Itinera*, 2015, n. 9, 56.

<sup>217</sup> *Vita*, 57.

<sup>218</sup> *Scienza nuova*, 1032.

<sup>219</sup> Sul punto, lega Vico a Benjamin e Barth A. BATTISTINI, *Vico tra antichi e moderni*, Bologna, Il Mulino, 2004, 139 ss.

<sup>220</sup> J. TRABANT, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, Roma-Bari, Laterza, 1996, 126. Sul primato della scrittura in Vico contro il primato della voce M. FERRARIS, *op. loc. cit.*; L. AMOROSO, *Introduzione alla Scienza nuova*, cit., 45; F. VALAGUSSA, *La scienza incerta. Vico nel Novecento*,

espressione, e perciò linguaggio, favola, poesia, pittura. Caratteristica di queste scritte espressive o linguaggi è l'inseparabilità del contenuto dalla forma»<sup>221</sup>.

In secondo luogo, la scrittura in caratteri alfabetici è la lingua 'volgare', 'convenuta', che si parla «dentro le comuni adunanze nelle repubbliche popolari in comandando le leggi secondo l'equità naturale, che sola intende la moltitudine» e che gli stessi monarchi parlano, preoccupati a che «le loro leggi sieno ricevute secondo il comun senso della moltitudine, che sola intende l'equità naturale». È lingua *volgare* perchè favorevole alla plebe, al popolo che ne è «signore», è la lingua dell'età degli uomini<sup>222</sup>. Ma la preferenza di Vico va all'età degli eroi, in cui i sensi e il corpo contaminano la mente: la barbarie del senso è di segno positivo perchè non sa mentire. L'ultima età, quella civile, benigna, della ragione dispiegata, cela, invece, in sé il seme della barbarie della riflessione, «la quale, mal'usata, è *madre della menzogna*»<sup>223</sup>. Al fondo resta, però, una domanda. Se la lingua volgare è la lingua dell'età della separazione della filosofia dalla filologia, delle parole dalle cose, che è la radice prima della ricaduta della riflessione nella barbarie, perchè Vico la usa per *scrivere* la *Scienza nuova*? Potrebbe giustificarsi quella scelta di metodo – di un metodo, che si fa, si scrive – perchè la lingua volgare, del *vulgus*, del popolo, è la lingua più immediata, più sentita, più vicina alle cose, alla vita particolare, della lingua dell'accademia, del latino. Vico tenta, forse, il recupero dell'unità perduta di parole e cose.

In terzo luogo, la lingua preferita, della prima età, gestuale, scrittoria, fu lingua «poetica», *poietica*, creativa, in forza di «una corpulentissima fantasia». Non rappresenta, non ritrae, è la figura (idea)<sup>224</sup>. Questa corporeità del pensiero e del linguaggio – e con essa il primato logico e cronologico della scrittura rispetto al pensiero – è evidente nella teoria vichiana della metafora. La metafora è propria dell'età di mezzo, perchè le «menti cortissime dei primi individui [...] non colgono somiglianza». Ma il «*menar fuori le forme dalla materia*»<sup>225</sup>, trarre forme dall'informe materia, ὕλη, che in latino diventa *sylva*<sup>226</sup> e in Vico *ingens sylva*, è la prima attestazione della Degnità LXIII: poichè questo *menar fuori* identifica la cosa, non vi allude come la similitudine o la allegoria, perciò stesso cancella la differenza, che pure sussiste, tra il segno «mentale» e la cosa «corporea»<sup>227</sup>. Il segno in cui consisterebbe la metafora è il gesto originario di quel corpo che si fa mente, o per meglio dire, che «fa sé regola dell'universo»<sup>228</sup>. In tal senso la metafora è letteralmente «viva»<sup>229</sup>. Ma se così è, la teoria

---

<sup>221</sup> B. CROCE, *op. cit.*, 54.

<sup>222</sup> *Scienza nuova* (1725), 312.

<sup>223</sup> *Scienza nuova*, 1149.

<sup>224</sup> Secondo la stessa interpretazione idealista crociana della *scoperta* della natura poetica dei primi popoli della Gentilità, il discorso poetico, fantastico e figurativo, viene prima, per «necessità di natura» dei primi uomini, della loro mente, di quello prosaico, concettuale e astratto. Così le parole e le lingue devono avere significati in base alla loro origine naturale: B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Roma-Bari, Laterza, 1973, 247-8.

<sup>225</sup> *Scienza nuova*, 995.

<sup>226</sup> Su questa etimologia si veda in particolare G. LEOPARDI, *Zibaldone di pensieri*, a cura di F. Flora, Milano, Mondadori, 1953<sup>4</sup>, 860, n. 1276.

<sup>227</sup> All'opposto, sulla metafora come indice della padronanza di una *ratio similitudinis*, da cui deriverebbe la rivalutazione in Vico del carattere creativo del ragionamento giuridico, A. GIULIANI, *Droit, mouvement et reminiscence*, in *Archives de philosophie du droit*, tome 29, 1984, 116.

<sup>228</sup> *Scienza nuova*, Degnità I, 857.

della metafora è radicalmente anticartesiana: è il corpo che pensa. Qui si cela l'intuizione vichiana: «dal corpo è nato il tempo. [...] E quindi, dal corpo, la misura possibile della ragione»<sup>230</sup>. Così viene a cadere il primato del λόγος.

Semplificando, al collasso ermeneutico dell'ontologia, della sfera dell'essere, sull'epistemologia, sulla sfera del conoscere, la filosofia vichiana del linguaggio oppone *realisticamente* la durezza, la solidità, la plasticità, del gesto, dei segni, delle cose, delle iscrizioni, delle scritture che sono poetiche, creative, oggi, diremmo performative. In questo sì che è radicalmente anticartesiano: rovescia la serie pensiero-linguaggio-scrittura, muovendo dalla scrittura, dal 'parlar scrivendo'<sup>231</sup>.

Nella teoria dell'interpretazione implicata il primato è della cosa, del documento, dell'oggetto conosciuto e non del soggetto conoscente: i documenti rinviano ad una fenomenologia immanente della *lettera* che, fissando i limiti della volontà di potenza, si contrappone alla fenomenologia trascendentale dello *spirito*. Potrebbe trarsi una teoria *documentale, reale*, delle fonti del diritto, che recuperi l'ontologia del testo, della disposizione che è sempre già norma.

La scrittura è, infatti, caratterizzata dall'assenza del soggetto che l'ha prodotta o, comunque, da una presenza che non potrà mai essere quella della parola parlata, viva: il testo scritto gode di vita propria. Questo significa rimettere in questione la distinzione tra disposizione e norma<sup>232</sup>. Non significa necessariamente eliminarla a favore di un ontologismo puro. Questo forse non può mai darsi. Il segno – nella scrittura alfabetica, non eidetica – è sempre differente da ciò di cui prende il posto: tra il testo e l'essere a cui esso rinvia c'è sempre una differenza, uno scarto che non può mai essere definitivamente colmato. Quello scarto lascia sempre e soltanto tracce, indizi, nel segno. Quelle tracce (di verità, di essere), quella distanza tra il testo scritto e la cosa assente, restano, però, un accadere indipendente dal soggetto, sono un uscire dal primato dell'identità e della presenza. In questa teoria dell'interpretazione, a rigore, non avrebbe più senso lo *ius dicere*, il dire diritto (del caso), perché il diritto è qualcosa che, plasticamente, si fa. Questo significa, come soglia minima, che l'interpretazione si dà solo nello spazio di possibilità logica aperto (e chiuso) dal testo.

## 6. La topica e la critica

A catena, lo svelato primato della lettera e della scrittura in Vico mette in questione la dottrina vichiana della retorica e, specificatamente, della topica, comunemente associata alle

---

<sup>229</sup> P. RICOEUR, *La métaphore vive*, Paris, Editions de Seuil, 1975, trad. it. a cura di G. Grampa, 229-84.

<sup>230</sup> B. DE GIOVANNI, "Corpo" e "ragione" in Spinoza e Vico, in B. DE GIOVANNI, R. ESPOSITO e G. ZARONE, *Divenire della ragione moderna. Cartesio, Spinoza, Vico*, Napoli, Liguori, 1981, 147.

<sup>231</sup> Legge in Vico l'idea che le lingue, anziché seguire convenzionalmente, strumentalmente, il pensiero, ne condizionino la genesi e lo svolgimento S. GENSINI, *Ingenium e linguaggio*, in J. TRABANT (a cura di), *Vico e i segni*, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1995, 251.

<sup>232</sup> Per una messa in questione, teorica e dogmatica – che qui non può essere nulla più che sfiorata – della distinzione tra disposizione e norma, di recente M. LUCIANI, *op. cit.*, 412 ss. Quella distinzione resta, invece, 'fondamentale' per delineare la differenza tra diritto legislativo e diritto sapienziale in P. PINNA, *La disposizione valida e la norma vera*, Milano, FrancoAngeli, 2015, 63-9.

teorie moderne (o post-moderne) dell'argomentazione e dell'interpretazione discorsiva del diritto. Secondo questa lettura, Vico celebrerebbe la priorità della retorica, come mezzo di ricerca della verità probabile, rispetto alla logica o – il che è lo stesso – costruirebbe una logica (non formale) del senso comune, la nuova arte critica. Detto diversamente, all'inverso dell'argomentazione razionale e del pensiero concettuale, sistematico, Vico sostituirebbe (o, per lo meno, sovrapporrebbe) l'immaginazione, la poesia e il pensiero problematico

Vico si occupa di retorica, la insegna, la esalta nella sua portata *antimentalista*: ma i suoi testi custodiscono, al loro interno, l'inversione del rapporto tra topica e critica disegnato dalle dottrine ermeneutiche rivalutative della retorica.

Vico tratta della topica sia nelle opere filosofiche che in quelle giuridiche.

Nella *De ratione*, Vico distingue tra «quelle arti che richiedono memoria, o fantasia, o ambedue, come la pittura, la poesia, l'oratoria e la giurisprudenza»<sup>233</sup> e le scienze che esigono soltanto esattezza di analisi e coerenza sillogistica per poter correttamente giudicare. Se la giurisprudenza è arte che richiede memoria e fantasia, ciò significa che attinge alla verosimiglianza, al senso comune, alla prudenza. E la topica è lo strumento della *prudenza* civile: ricerca tutti «i luoghi degli argomenti», viene per natura prima della critica, del giudizio sulla verità<sup>234</sup>. Ricerca più cause di un solo fatto, mira alle verità più piccole, giudica – induce – le verità più alte dalle più basse, coglie nelle questioni ciò che è più probabile e verisimile, escogita argomenti perché li sente e il suo sentire è quello del senso comune in cui conta il verisimile, l'apparenza di verità. Vico elogia la giurisprudenza romana proprio perché definiva *sententiae* le decisioni, perché come sentivano così giudicavano e iniziavano quelle decisioni cominciando con il verbo *videri*<sup>235</sup>. La lingua italiana, suscitatrice di immagini, metafore, similitudini e allegorie, è una lingua topica; quella francese, ricca di sostanze astratte (in senso scolastico) che esprimono i principi generali delle cose, adatta al genere didascalico, eccellente nelle sottigliezze dei concetti ma non nella sintesi, nelle comparazioni, è critica, «tutta piena di spirito»<sup>236</sup>.

Aggiunge, però, subito che è bene avere sia la topica che la critica, perché l'una e l'altra da sole sono parziali, difettose: «il vero è uno, i verisimili molti, i falsi infiniti»<sup>237</sup>.

Nella *De antiquissima* Vico scrive che secondo le scuole filosofiche greche la facoltà del «percepire sarebbe diretta dalla topica, quella del giudicare dalla critica, quella del ragionare infine dal metodo. [...] L'antica dialettica è suddivisa in arte del ricercare e in arte del giudicare». Ma gli Accademici si occuparono della prima, gli stoici della seconda. Sia gli uni che gli altri furono unilaterali, «non comprendendo che l'indagine non può essere certa senza il giudizio; e che il giudizio, a sua volta, non può essere certo senza l'indagine». Perciò «un'idea chiara e distinta della nostra mente» non può essere «la norma del vero, se non

---

<sup>233</sup> *De ratione*, 107.

<sup>234</sup> *Ibidem*.

<sup>235</sup> *Ivi*, 133-5.

<sup>236</sup> *Ivi*, 139-41.

<sup>237</sup> *Ivi*, 111.

sono stati analizzati attentamente tutti gli elementi che compongono l'oggetto cui l'idea è riferita»<sup>238</sup>.

Il valore della topica sta nell'*argumentum*, di cui però bisogna intendere il significato. La topica consiste nello svolgere «accurate e rigorose indagini», che richiedono ingegno, cioè la capacità di contemplare e imitare le cose e, quindi, di stabilire le somiglianze, da cui deriva il senso comune<sup>239</sup>. Ma quell'arte inventiva è giudizio, perchè *argumen* o *argumentum* significa ragione. E *argutum*, sottile, ha la stessa origine: colui che nelle diverse cose riconosce «un qualche fondamento comune in cui tutte convengono» e quindi scopre cose nuove. È «un'arte di ritrovare il mezzo termine»<sup>240</sup>, la ragione. Per questo il metodo della ricerca topica è l'induttivo, che muove dal caso concreto e si estende a casi simili, contro il sillogismo, che ricava una specie dal genere e contro il metodo geometrico cartesiano, che corrisponde alla sorite degli stoici, che unisce le cause con le cause<sup>241</sup>.

Nel *De Uno*, la corruzione si ha «quando la ragione sopraffà la ragione» e «il temerario consiglio pel quale l'uomo giudica le cose, avanti di averle a sufficienza esaminate e discorse, fa nascere l'errore»<sup>242</sup>. Nel *De constantia*, non oppone la topica alla critica, ma l'induzione, che è la figura sintetica dell'argomentazione, al sillogismo, che è invece figura analitica, che non regge senza un universale: la superiorità della prima è confermata dalla storia e, a catena, dalla ragione: «perché gli uomini prima di tutto collegano fra loro le specie e solo in seguito imparano a far discendere dalle specie i generi»<sup>243</sup>. L'induzione, che si vale di più casi simili, si svolge, infatti, «dall'esempio che si fonda sopra su un caso solo e soddisfa le menti rozze»<sup>244</sup>.

Nella *Scienza nuova* traccia la filogenesi e l'ontogenesi della topica.

I «*Primi Autori dell'Umanità* attesero ad una *Topica Sensibile*, con la quale univano le proprietà, o qualità o rapporti per così dire concreti degl'individui, o delle specie, e ne formavano i *generi* loro *poetici*»<sup>245</sup>. La topica è tutt'uno con la 'logica' poetica, con il metodo dell'induzione e con la *figura* della metafora: parte dai sensi, dal corpo per risalire alla mente. In fondo è una manifestazione della celebre dignità LIII, secondo cui «gli *uomini* prima *sentono* senz'avvertire; dappoi *avvertiscono* con animo perturbato, e commosso; finalmente *riflettono* con mente pura». Definisce la topica «ch'è un'Arte di ben regolare la prima operazione della nostra mente, insegnando i *luoghi*, che si devono scorrer *tutti*, per conoscer *tutto*, quanto vi è nella *cosa*, che si vuol *bene*, ovvero *tutta conoscere*»<sup>246</sup>.

---

<sup>238</sup> *De antiquissima*, 213-21.

<sup>239</sup> Per Vico il senso comune è «un giudizio senza alcuna *riflessione*, comunemente *sentito* da tutto un'*ordine*, da tutto un *popolo*, da tutta una *Nazione*, o da tutto il *Gener' Umano*» (Dignità XII). Ma un giudizio senza riflessione non è veramente giudizio: è sentito e non pensato. Il senso comune è più un atteggiamento pratico, spontaneo, che produce – consuetudinariamente – simili costumi.

<sup>240</sup> *Seconda Risposta del Vico*, 310.

<sup>241</sup> *De antiquissima*, 227-31.

<sup>242</sup> *De Uno*, 48.

<sup>243</sup> *De constantia*, 482.

<sup>244</sup> B. CROCE, *La filosofia*, cit., 69.

<sup>245</sup> *Scienza nuova*, 980.

<sup>246</sup> *Ibidem*.

Alla filogenesi dell'umanità, i cui «*primi popoli [...] furon' i fanciulli del Gener' Uomo*», corrisponde l'ontogenesi dell'individuo, nella cui mente la provvidenza prima ha promosso la topica e poi la critica: «siccome prima è conoscere, poi giudicar delle cose: perchè la *Topica* è la facoltà di far le *menti ingegnose*, siccome la *Critica* è di farle *esatte*; e in que' primi tempi si avevano a ritruovare tutte le cose necessarie alla vita umana, e 'l *ritruovare* è proprietà dell'*Ingegno*»<sup>247</sup>. Quella capacità dell'ingegno di scorgere il simile è il talento di 'ritruovare' i luoghi, disegnando quasi una topica sensibile che consenta di conoscere tutto quanto vi è in una cosa.

Alla topica Vico associa «il *Mondo dell'Arti*»; alla critica il mondo «*delle Scienze*; onde fu affatto *compiuta l'Umanità*»<sup>248</sup>. Il legame tra la topica e la *poiesis*, la creazione, la fantasia, è evidente nel capitolo '*Della Fisica Poetica d'intorno all'Uomo, o sia della Natura Eroica*': nell'età primeva la mente umana, «non *assottigliata* da verun'Arte di scrivere, non *spiritualizzata* da alcuna *Pratica di conto*, e *ragione*, non fatta *astrattiva*», esercitava tutta la sua forza con la fantasia, la reminiscenza e l'ingegno, «che le provengon dal *corpo*» e che appartengono «alla *prima operazion della mente*; la cui Arte regolatrice è la *Topica*, siccome l'Arte regolatrice della seconda è la *Critica*; e come questa è *Arte di giudicare*, così quella è *Arte di ritruovare* [...]: e come naturalmente prima è 'l *ritruovare*, poi il *giudicar* delle cose; così conveniva alla *Fanciullezza del Mondo* di esercitarsi d'intorno alla *prima operazion della Mente Umana*, quando il Mondo aveva di bisogno di tutti i *ritruovati* per le *necessità*, ed *utilità* della *vita*; le quali tutte si erano provvedute *innanzi* di venir' i *Filosofi*»<sup>249</sup>.

Ma quella qui disegnata è la topica della teoria retorica dell'argomentazione, dell'interpretazione discorsiva del diritto e, più in generale, della dottrina del diritto *sapientiale*?

Innanzitutto, è vero che la topica, soprattutto nel *De ratione*, ha a che fare con il verisimile, il senso comune, la prudenza e, quindi, con il particolare, le 'contingenze', le 'circostanze' l'esperienza e la percezione<sup>250</sup>, ma la topica è già lì propriamente ricerca *arguta* dei luoghi, *acumen*, perché tesa a stabilire – sentire – somiglianze, da cui deriva la logica del senso comune. È *argumen*, *argumentum*, ma nel senso di mente/ragione *sottile*, che scopre relazioni tra le cose e perciò le fa. Non è strumento persuasivo, ma gnoseologico<sup>251</sup>.

In secondo luogo, la topica, quale *inventio*, ricerca di luoghi, è facoltà *poetica*, *ingegnosa*: ma l'ingegno 'scopre cose nuove', ha un'ineliminabile componente di *poieticità*.

---

<sup>247</sup> *Ivi*, 981.

<sup>248</sup> *Ibidem*.

<sup>249</sup> *Ivi*, 1098-9. Nella *Vita*, 17, Vico scrive del corso naturale delle cose che prima apprendono, poi giudicano, finalmente ragionano, secondo una progressione ontogenetica omologa a quella filogenetica dell'umanità.

<sup>250</sup> Che in Vico non è affatto l'esperienza passiva di Kant: sul punto G. GENTILE, *Studi vichiani*, cit., 126.

<sup>251</sup> Critica la riconduzione della retorica vichiana alla teoria dell'argomentazione di Perelman (e dei suoi epigoni) A. BATTISTINI, *Introduzione*, cit., XXI. Invero, il riferimento a Vico in Perelman (C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 2001) è poco più che di stile. Legge, invece, nella topica di Vico un «uso "sociale" della ragione nello scambio della verità» A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole. (Riflessioni sulla Filosofia italiana della legislazione)*, in M. BASCIU (a cura di), *Legislazione. Profili giuridici e politici*, Milano, Giuffrè, 1992, 43.

L'*invenzione* è sì reperimento, ma ingegnoso, fantastico<sup>252</sup>. L'*inventio* vichiana, quindi, è di scarso aiuto per descrivere e legittimare la funzione giurisdizionale nell'ordinamento contemporaneo o meglio l'operazione intellettuale tipicamente giudiziale<sup>253</sup>: se è *inventio*, in senso vichiano, significa ammettere che è creazione, producendo e non risolvendo il problema della relazione tra *legis-latio* e *iuris-dictio* nel diritto costituzionale vigente.

In terzo luogo, la topica vichiana è parte della dialettica, quindi della logica formale. Non è forma ornata, non è abbellimento, ma è speculativa: non è solo alleata della logica<sup>254</sup>, ma o la include o ne è parte<sup>255</sup>. In Vico l'esempio è la forma retorica dell'induzione, è logica induttiva. In Vico la fantasia è anche ragione<sup>256</sup>.

Infine, Vico non solo scrive chiaramente che topica e critica sono entrambe necessarie, sono in tensione e non in opposizione, in quanto la causa del pensiero, del vero, «sono mente e corpo uniti»<sup>257</sup>, filosofia e filologia, ma – e questo è il punto decisivo – arriva, alla fine, a rovesciare la relazione tra le due<sup>258</sup>.

La filogenesi e l'ontogenesi mostrano che la topica viene prima della critica: le mette una dopo l'altra perché la prima forma i dati su cui si esercita il giudizio. La prima è una sapienza volgare, nel senso di irriflessa, *mitica*, la seconda è riposta, spiegata: *ex legislazione philosophia*<sup>259</sup>.

Ma il rapporto topica/critica si rovescia nella meditazione sulla 'vita civile'. Se nel lavoro scientifico Vico sostiene l'indispensabile apporto del verisimile e dell'immaginazione, nella genealogia della dottrina dello Stato oppone, invece, la duttilità della *prudencia* al rigore della *scientia*, della 'filosofia'<sup>260</sup>. Con il passaggio dalla repubblica all'Impero, venne data ai pretori la facoltà di mitigare le leggi con l'equità, gradita alla plebe: la giurisprudenza, da sapienza «delle cose umane e divine» finì col divenire semplicemente «conoscenza delle cose umane». Ma la ragione della decadenza sta proprio nel prevalere dell'equità, dell'utilità individuale, della pura prudenza ovvero della molteplicità dei fatti, che sono infiniti, sull'universalità

---

<sup>252</sup> Sulla sinonimia tra fantasia e ingegno e su quest'ultimo quale facoltà di produrre verità derivanti dall'*ars inveniendi*, sulla scia della lettura della fantasia 'primitiva' vichiana di Isaiah Berlin, M. SANNA, *Vico*, cit., 44, 69 e 116 ss.

<sup>253</sup> Il riferimento è alla nota riflessione di P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017, che però attinge alla *inventio* del diritto romano e poi medievale. L'*inventio*, come «scoperta di ciò che già c'è», è recuperata anche nella dottrina dell'argomentazione proposta da M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2004, 239.

<sup>254</sup> Così A. BATTISTINI, *Commento a De nostri temporis studiorum ratione*, cit., 1321.

<sup>255</sup> G. CARCATERA, *L'argomentazione giuridica fra retorica e logica nel pensiero di Alessandro Giuliani*, in F. CERRONE, G. REPETTO (a cura di), *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica tra logica ed etica*, Milano, Giuffrè, 2012, 339 ss., sottolinea come neppure l'argomentazione probabile sia estranea alla logica formale: non è estranea alla stessa logica deduttiva, perché già una deduzione fornisce una conclusione solo probabile se probabili ne sono le premesse; non è estranea alla logica induttiva, perché per definizione nell'induzione il nesso che lega premesse e conclusione è non certo ma probabile. E ciò perché, nell'ambito della logica deduttiva e induttiva, non è detto che la probabilità debba esprimersi in termini necessariamente quantitativi e numerici.

<sup>256</sup> M. SANNA, *op. cit.*, *passim*.

<sup>257</sup> *De antiquissima*, 65.

<sup>258</sup> Il rapporto, complesso, tra topica e critica segna l'intera filosofia vichiana per B. DE GIOVANNI, *Topica e critica*, in *Il Pensiero*, 2002, n. 1, 31 ss.

<sup>259</sup> Secondo la dignità LXXV «la sapienza delle prime genti non fu *Sapienza Riposta* di filosofi, ma *Volgare di Legislatori*».

<sup>260</sup> V. VITIELLO, *Saggio introduttivo*, cit., CV.



della legge, sull'utilità pubblica. «E, divenuta l'equità naturale ultrapossente nei tribunali, l'eloquenza forense ammutolì del tutto, al tempo stesso che i giureconsulti cominciarono a essere oppressi dalla mole medesima dei loro libri»<sup>261</sup>. In una, è l'esito paradossale dell'operare della 'topica' fuori dalle restrizioni della 'critica'. Il che si converte, prescrittivamente, nel primato – di segno inverso a quello che emerge da una lettura di primo livello – della critica sulla topica.

Il rovesciamento del rapporto topica/critica non mette, quindi, in crisi, ma al contrario conferma lo schema che abbiamo visto operare nel rapporto tra la lettera e lo spirito della legge.

In fondo, ripete il progetto scientifico vichiano: senza la sapienza riflessa della *mathesis* non è possibile, non si dà, la sapienza volgare, senza il giudizio, senza la filosofia che fonda, non si dà filologia certa.

Né paiono decisive le *Istituzioni oratorie* pubblicate dal Vico nel 1711 e riviste dopo la *Scienza nuova*, a cui si è invece diffusamente guardato come a un testo fondamentale per le dottrine rivalutative della topica nel discorso giuridico e, soprattutto, di produzione giudiziaria del diritto.

Pare trattarsi piuttosto di un manuale di retorica, sistematico. Lì non oppone criticamente la deduzione all'induzione. Tratta sistematicamente il sillogismo, l'entimema, la sorite e l'epagoge o induzione e soprattutto l'induzione de'simili: retorica e logica si sovrappongono.

Distingue le finite questioni in dimostrativo, deliberativo (cui appartengono le leggi) e giudiziale. Riguardo a quest'ultimo<sup>262</sup>, definisce lo stato del diritto «stato di qualità che è doppio o razionale o legale, ove razionale è secondo diritto di ragione che è la legge generale del genere umano»; lo stato legale della qualità, invece, appare «nella quistione dal senso della legge che ha 5 parti»: leggi contrarie, lo scritto e il senso (ovvero lettera e volontà del legislatore, con le correlate finzioni per escludere l'applicazione delle leggi), il raziocinio, l'ambiguo e la traslazione. Espone i criteri di interpretazione della legge. In particolare, nel caso di incoerenza tra lo scritto e il senso della legge, tra parole della legge e valore e forza della legge, conclude che le parole devono servire alle leggi e non le leggi alle parole: se ciò accade il giudice è «giudice dell'imprevisto», del caso non contemplato, dell'eccezione. Così, lo stato legale di raziocinio è il tirar dalle leggi le conseguenze, attraverso i topici del simile, del dissimile, etc.. In seno all'arte topica, distingue tra invenzione (ricerca di ragioni, luoghi, che sono certi o raziocinanti, da cui si traggono conclusioni probabili, quando la questione è di cognizione o verisimili, quando la questione è d'azione), disposizione (ovvero la critica e la scelta dei luoghi) ed elocuzione.

---

<sup>261</sup> *De ratione*, 175.

<sup>262</sup> *Istituzioni oratorie*, 44.

## 7. La storia

Infine, e questo è l'ultimo tassello da ricomporre, la filosofia della storia di Vico, «il disegno di una *Storia Ideal'Eterna*, sopra la quale corron' in tempo le Storie di tutte le Nazioni ne' loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini», è divenuta, nelle teorie ermeneutiche, storicità del diritto e così giurisprudenza/interpretazione adeguatrice delle leggi ai fatti secondo lo spirito del tempo. Croce, per primo, ha discorso di «storicità del diritto» in Vico, legandolo alla scuola storica del diritto<sup>263</sup>.

Ora è innegabile che la scienza di Vico 'incorpori' una sua *idea* di storia, persino di storia *costituzionale*. Ma questo non significa che si possa, fondatamente, testualmente, discorrere di 'storicismo' vichiano<sup>264</sup>.

Ha l'assillo, l'idolo, tipicamente scolastici, delle origini, della genealogia e, quindi, del *fondamento* delle cose e delle parole<sup>265</sup>, dei *nascimenti* da cui dipende la *natura* delle cose. È una storia che si di-spiega dall'origine, in cui filiazione e spiegazione, contro la concezione storica costruttivista à la Bloch, si confondono<sup>266</sup>, ma «non dissolve l'origine nel processo»<sup>267</sup>.

Studia i mutamenti e i legami tra i tempi, le *età*. La ripartizione triadica impone di collocare *storicamente* il fatto nella sua età. Ma ogni età è tale solo perché esistono le altre due, che quindi la costituiscono.

È una storia che è conosciuta (e fatta) dalla ragione, che muta «per gradi» e che non è fatta di fratture, ma di continuità, di sovrapposizioni, di compresenze. La si può anche considerare – contro le apparenze – una storia lineare e non circolare: è vero che c'è il *ricorso*, al singolare<sup>268</sup>, ma ogni volta si ricomincia da capo secondo l'eterna successione delle età, con uniformità e ripetitività<sup>269</sup>. Ma non è mai unilineare: è sempre intrecciata.

È, poi, per chi scrive un rompicapo la relazione che Vico instaura tra l'idea, l'universale (il «dovette, deve, dovrà» della storia ideale eterna, il vero, la filosofia) e il particolare, il concreto (le singole storie delle nazioni, il certo, la filologia) e, quindi, è complicato

---

<sup>263</sup> Il legame si fonderebbe sulla preferenza della scuola storica del diritto per le consuetudini rispetto alle leggi e ai codici: B. CROCE, *op. ult. cit.*, 99 e 225. Ma quel legame è debole perché Vico non svaluta affatto la legge.

<sup>264</sup> Per la messa in questione del paradigma del «Vico storicista» P. CRISTOFOLINI, *Vico pagano e barbaro*, Pisa, Ets, 2001, 16 ss. e 84 ss.

<sup>265</sup> Sull'ossessione per gli inizi di Vico A. BATTISTINI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Giambattista Vico. Opere*, cit., XI-XII; già G. CAPOGRASSI, *L'attualità di Vico*, in *Opere*, IV, Milano, Giuffrè, 1959, 400, definiva Vico «poeta dell'alba», costantemente interessato al sorgere del «primo filo di luce». Il motivo dell'«alba» come simbolo della filosofia vichiana torna in P. PIOVANI, *Vico senza Hegel*, in ID. (a cura di), *Omaggio a Vico*, Napoli, Morano, 1968, 553 ss.

<sup>266</sup> Le filiazioni in Vico spesso si basano su coincidenze improbabili e su un'unica corrispondenza, contro la legge tutelare della critica delle coincidenze.

<sup>267</sup> S. CAIANIELLO, *La lecture de Vico dans l'historicisme allemand*, in *L'art du comprendre: G. B. Vico et la naissance de l'anthropologie philosophique*, 1998, n. 7, 152.

<sup>268</sup> La diffusa, e talvolta abusata, espressione 'corsi e ricorsi' non è di Vico, ma di I. BERLIN, *Corsi e Ricorsi*, in *The Journal of Modern History*, vol. 50, 1978, n. 3, 480-9.

<sup>269</sup> *Contra*, sulla scia di Croce, G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*, Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1978, 288.

scegliere tra l'interpretazione trascendentale, deterministica, o immanente della storia<sup>270</sup>. È controversa la questione del rapporto tra diritto naturale delle genti e diritto storico (*civile*): il primo pare immanente e non già opposto al secondo. Il rapporto tra il principio, tra la regola, e il fatto, il *fenomeno*, parrebbe circolare: il principio dà ragione del fatto, che a sua volta testimonia la 'realtà' del principio, fa «vedere di fatto le cose meditate in idea»<sup>271</sup>, e così 'fa' il principio. Prove filosofiche e filologiche, vero e certo, si attorcigliano: il rapporto non è unidirezionale, anche se le une vengono prima delle (e quindi condizionano le) altre. Men che meno sapremmo dire se il conoscere la storia, lo scriverla, significa fare la storia, in forza del principio del *verum ipsum factum*.

Da giuristi, potremmo, al più, in termini molto generali, trarre da Vico l'idea che non ci sono mai fatti puri e semplici, ma che un fatto è quello che è solo alla luce del concetto, del pensiero, che lo fonda: è l'accertamento del vero e l'avveramento del certo che, riscritto con linguaggio giuridico contemporaneo, può significare la concretizzazione (la particolarizzazione) della norma e la idealizzazione (la qualificazione) del fatto.

Ancora, è vero che la provvidenza di Vico agisce nella storia degli uomini per vie naturali, ma fatto sta che c'è una provvidenza che opera *negli* uomini. Vico scrive nel *De antiquissima* che il *factum* è dell'uomo, ma il *genitum* è di Dio: l'uomo fa la storia, Dio la genera. È questo scarto che spiega l'eterogenesi dei fini: rende possibile scrivere che «questo Mondo Civile egli certamente è stato fatto dagli uomini» e che la Provvidenza ha dato a questa gran città del Genere Umano «una Storia degli Ordini», «senza verun'umano scorgimento, o consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini»<sup>272</sup>.

Ma se c'è la provvidenza, c'è una *logica* – che è necessariamente obiettiva – della storia. C'è un *a priori*. Potrebbe forse dirsi che lo schema *a priori*, comunque, in Vico muta per effetto dell'esperienza della cosa.

In ogni caso, a Vico non interessano gli elementi che mutano, ma la *validità* di una legge universale, le costanti dell'umanità, l'immutabile, il fondamentale, ciò che accomuna e non a ciò che distingue. Auerbach ha scritto che «la natura divenuta storia viene assoggetta a una legalità»<sup>273</sup>: a dire che il *ricorrere* di specifiche condizioni in situazioni diverse costituisce la 'legalità' di un contesto, la sua necessità. A Vico interessa la «lingua mentale comune a tutte le Nazioni» della XXII degnità o «il Dizionario mentale» comune a tutte le lingue della XIII degnità: ricerca l'immutabile ed eterno nel mutevole e transeunte. Ogni età è una prospettiva, una declinazione, una visione totale, una *figura*, dell'intera storia ideale eterna. A Vico pare interessare il tutto: anche quando guarda la parte, vi cerca la totalità.

---

<sup>270</sup> È in gioco il rapporto tra metafisica e storia, su cui G. CACCIATORE, *Le «borie» di Vico tra etica e filosofia della storia*, in *Riv. filosofia*, 2011, n. 3, 363 ss. e B. FORTE, *Il cerchio spezzato. Vico e la Provvidenza*, in *Id.*, *L'Uno per l'Altro. Per un'etica della trascendenza*, Brescia, Morcelliana, 2003, 15 ss.

<sup>271</sup> *Scienza nuova*, 906.

<sup>272</sup> *Ivi*, 901. L'eterogenesi dei fini, le 'astuzie' della storia, tornano in altro luogo: «perchè pur gli uomini hanno essi fatto questo Mondo di Nazioni [...] ma egli è questo Mondo senza dubbio uscito da una *Mente*, spesso *diversa*, ed alle volte *tutta contraria*, e sempre *superiore* ad essi *fini particolari*, ch'essi uomini si avevan proposti; de' quali *fini ristretti* fatti *mezzi* per servire a *fini più ampie* gli ha sempre adoperati, per *conservare l'Umana Generazione* in questa Terra».

<sup>273</sup> E. AUERBACH, *Vico e il Volksgeist*, in *De homine*, 28-8, 1968, 166.

Può anche dirsi che solo ciò che è immutabile, stabile, può mutare: non c'è movimento senza ordine, senza stasi. O che solo fissando le somiglianze si scoprono le differenze. Ma resta che la sostanza del fenomeno è proprio ciò che nel cambiamento – che perciò stesso rende possibile – non muta e che, quindi, la si percepisce necessariamente nel mutevole.

Se così è, la storicità di Vico può essere intesa, in termini moderni, come una forma di relativismo e prospettivismo storico-culturale e etico?

Ma soprattutto, può questa concezione della storia fondare l'interpretazione storica del diritto, quella interpretazione giudiziaria che coglie lo spirito del tempo, in tutte le sue nascoste declinazioni, e vi adegua il diritto?

## 8. Il rovesciamento

Le concatenazioni di Vico non sono traducibili, pena la loro riscrittura, nei termini moderni della superiorità del diritto *giuris-prudenziale*, del diritto esperenziale, che 'piega' e non 'applica', con condizionamenti reciproci, circolari, la legge ai fatti. Anzi, dalle pagine vichiane, dai dislivelli del suo ordine, talvolta disordinato, del discorso, è emerso l'*altro* Vico.

In Vico si coglie la simpatia per il corpo, i sensi, l'ingegno e la topica, nei limiti sopra delineati e l'avversione alle 'sottigliezze' delle menti. Ma la fedeltà alla terra, all'esperienza sensibile, non è rinuncia alla ragione, al dover essere, alla *norma*. Non si scioglie mai la tensione sensi/ragione, corpo/mente, volontà/ intelletto: la risposta è nella 'sbarra', l'indecidibile.

La filogenesi dell'umanità e l'ontogenesi dell'individuo prescrivono la superiorità del testo, della norma generale, lontano dall'ossessione ermeneutica delle circostanze, della 'natura delle cose' da cui sorgerebbe la soluzione giuridica del caso concreto<sup>274</sup>.

L'età divina e quella eroica, fedeli alla terra, ai sensi, al corpo, sono tutt'uno con il rigore delle leggi, della lettera, della giurisprudenza.

L'età umana, benigna, ove regna l'equità naturale, la prudenza, la topica, la soggezione del dire diritto ai fatti, al di fuori dei limiti della lettera, del giudizio, della critica, è il punto di passaggio che porta alla nuova barbarie, alla decadenza.

In ogni caso, il certo, l'autorità, la lettera della legge, è *pars veri*.

---

<sup>274</sup> R. GUASTINI, *Ermeneutici e analitici*, in Id., *Scritti scettici sull'interpretazione*, Torino, Giappichelli, 2017, 15, rimprovera agli ermeneutici «l'ossessione del caso concreto».